SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Ministero delle attività produttive

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2004, n. **78.**

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

ART. 2.

(Membro del Parlamento europeo).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: « I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

e) all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: « rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento europeo spettante all'Italia »;

2) al secondo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

3) al terzo comma, le parole: « il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « il membro del Parlamento europeo »;

4) al quarto comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle se-

guenti: « Il membro del Parlamento europeo »;

5) al sesto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai membri »;

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: « dei rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri »;

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: « ai rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati »;

i) all'articolo 40, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: « Il rappresentante » sono sostituite dalle seguenti: « Il candidato »;

m) all'articolo 44, primo comma, le parole: « di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, »;

n) all'articolo 49, primo comma, le parole: « dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di » sono sostituite dalle seguenti: « dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad »;

o) all'articolo 51, primo comma, le parole: « rappresentanti italiani al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

p) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: « rappresentanti al » sono sostituite dalle seguenti: « membri del »;

2) al secondo comma, la parola: « rappresentanti » è sostituita dalla seguente: « membri »;

q) all'articolo 55, primo comma, le parole: « rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »;

c) all'articolo 2, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo »;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: « I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « I membri del Parlamento europeo »;

2) al secondo periodo, le parole: « Agli stessi rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « Agli stessi membri »;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: « Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: « Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, » sono sostituite dalle seguenti: « Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ».

3. Il riferimento ai « rappresentanti italiani al Parlamento europeo », contenuto in disposizioni legislative vigenti di-

verse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: « membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia », ove compatibili.

Art. 3.

(Incompatibilità).

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — *1.* La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

e) mediatore delle Comunità europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea ».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. — *1.* La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro ».

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ».

Art. 4.

(Efficacia).

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Art. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Pisanu, *Ministro dell'interno*
Buttiglione, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2791):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e devoluzione (BOSSI), dal Ministro dell'interno (PISANU) e dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) il 26 febbraio 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 2 marzo 2004 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 14ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 3, 4, 9, 10 e 16 marzo 2004.

Esaminato in aula il 16 marzo 2004 e approvato il 17 marzo 2004 previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 che formano l'atto n. 2791-*bis*.

Camera dei deputati (atto n. 4828):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 18 marzo 2004 con parere della commissione XIV.

Esaminato dalla commissione il 18 e 23 marzo 2004.

Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 2004.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE):

Nota all'art. 1:

— La decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom), è pubblicata su G.U.C.E. L 283/1 del 21 ottobre 2002.

Note all'art. 2:

— Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 22, 40, 41, 44, 49, 51, 52 e 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Elezione dei *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*».

«Art. 1. — I *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

(Omissis)».

«Art. 2. — *(Omissis).* La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei *membri* spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

«Art. 4. — *Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia* gli elettori che abbiano compiuto il 25º anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

(Omissis)».

«Art. 6. — La carica di *membro del Parlamento europeo spettante all'Italia* è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il *membro del Parlamento europeo* risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il *membro del Parlamento europeo* non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il *membro del Parlamento europeo* dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere poposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

(Omissis).

In relazione *ai membri* di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo».

«Art. 7. — I comizi elettorali per la elezione dei *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(Omissis)».

«Art. 12. — *(Omissis).* Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei *membri* da eleggere nella circoscrizione.

(Omissis)».

«Art. 22. — *(Omissis).* L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai *candidati* proclamati eletti».

«Art. 40. — Per l'elezione *dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.

(Omissis)».

«Art. 41. — Il *candidato* che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

(Omissis)».

«Art. 44. — *Fermo restando quanto disposto dall'art. 66 della Cosituzione*, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica *di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia*, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

(Omissis).

L'art. 66 della Costituzione stabilisce che "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità di incompatibilità"».

«Art. 49. — Chi, in occasione della elezione *dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad* altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000».

«Art. 51. — Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

«Art. 52. — I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a *membri del* Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti *membri* del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

«Art 55. — Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni *dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* sono a carico dello Stato.

(Omissis)».

— Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1979, n. 384, così come modificati dalla presente legge, è il seguente: «Trattamento *dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*»:

«Art. 1. — Ai *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

(Omissis)».

«Art. 2. — Ai *membri* del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

«Art. 3. — I *membri del Parlamento europeo* indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. *Agli stessi membri* è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti».

«Art. 4. — Per i membri del *Parlamento europeo spettanti all'Italia* che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea».

«Art. 5. — Ai *membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,* che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

(Omissis)».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nelle note all'art. 2.

04G0117

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3344).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della città di Crotone;

Viste le note rispettivamente, del 17 febbraio e 10 marzo 2004, dell'Assessore alla protezione civile della regione Calabria, con la quale viene rappresentata l'esigenza di porre in essere interventi straordinari finalizzati al definitivo superamento della situazione emergenziale sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002;

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali di cui al medesimo provvedimento;

Vista l'ordinanza n. 3290 del 28 maggio 2003, recante «Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Viste le note del 20 gennaio e 2 marzo 2004, della regione Liguria con la quale è stato richiesto l'inserimento nell'elenco di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3290 del 2003, del comune di Roccavignale in provincia di Savona, erroneamente escluso dall'elenco precedentemente trasmesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della provincia di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350»;

Vista le note con la quale la regione Liguria ha rappresentato l'esigenza di porre in essere interventi straordinari nel bacino del Bisagno, finalizzati al superamento delle condizioni di criticità idraulica del medesimo bacino dovute alla insufficienza dell'alveo attuale rispetto alle previsioni in caso di piena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Viste le note rispettivamente in data 9 febbraio e 5 marzo 2004, del Presidente della regione Molise - commissario delegato con le quali, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio — idrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al celere superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Calabria - commissario delegato, al fine di dare sollecita attuazione al Piano predisposto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile

n. 2469 del 1996, e successive modificazioni, avvalendosi delle deroghe ivi previste, è autorizzato a porre in essere gli interventi necessari finalizzati a consentire l'urgente realizzazione di un ponte sul torrente «Passovecchio» nel territorio del comune di Crotone, avvalendosi delle risorse finanziarie pari a euro 2.700.000,00 a valere sulle annualità 2001 - 2002 del Fondo regionale di protezione civile, spettanti alla regione Calabria, in deroga all'art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 2.

1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, relativamente al territorio della regione Liguria, già precedentemente individuati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, è integrato con il comune di Roccavignale in provincia di Savona.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del Prefetto di Napoli, di misure di protezione civile di carattere urgente, con riferimento alle dichiarazioni di emergenza citate in premessa, è stanziata la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, in favore del medesimo Prefetto.

Art. 4.

1. Nel contesto degli interventi volti a consentire il celere superamento della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, il Presidente della regione Liguria si avvale del Provveditore alle opere pubbliche della Regione stessa, il quale come quale soggetto attuatore, anche avvalendosi dei risultati delle attività di progettazione eventualmente sviluppate da pane di altri soggetti, provvede alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere necessarie a migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella città di Genova, nonché alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare.

2. Al finanziamento delle opere di cui al comma 1, per il complessivo importo di euro 70 milioni, si provvede:

quanto ad euro 12.000.000,00 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dai mutui attivabili a fronte dei limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, nell'ambito della quota attribuita alla regione Liguria con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;

quanto ad euro 1.000.000,00, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse spettanti alla medesima regione a valere sulla annualità 2003 del fondo regionale per la protezione civile, in deroga a quanto previsto all'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

quanto ad euro 10.000.000,00, a carico del fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste;

quanto ad euro 24.823.330,02, mediante utilizzo di risorse di bilancio della regione Liguria, ed in particolare: quanto ad € 10.845.594,89, mediante utilizzo di quota parte delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331; quanto ad € 13.582.493,63 mediante utilizzo di quota parte dei fondi attribuiti alla regione Liguria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000; quanto ad € 395.241,50 mediante utilizzo di economie a valere sui finanziamenti destinati a fronteggiare gli eventi alluvionali del 1994;

quanto ad euro 4.889.252,88, mediante utilizzo di risorse di bilancio del comune di Genova, oggetto della delibera di giunta n. 374/2003/AP del 13 novembre 2003, ed in particolare: quanto ad € 2.064.252,88 mediante utilizzo di quota parte del finanziamento attribuito al comune con delibera della giunta regionale n. 93 del 1996 a valere sulle risorse stanziate ai sensi della legge 30 giugno 1995, n. 265; quanto ad € 2.825.000,00 mediante utilizzo di risorse destinate al consolidamento statico della copertura attuale del torrente Bisagno;

per la parte residua, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione dell'intervento da parte del CIPE.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, che è autorizzato ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo entro il limite di cui al comma 2 anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo il provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria si avvale delle deroghe di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, altresì operando in deroga all'art. 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, utilizzando, ove necessario in relazione alla ricorrenza di situazioni di urgenza e di sicurezza, le procedure di cui all'art. 33 della stessa legge.

Art. 5.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima regione.

2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato — Presidente della regione Molise.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260, le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo articolo sono integrate con 5.200.000,00 di euro posti a carico del cap. 715 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2004.

Art. 7.

1. Al fine di dare urgente attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, è autorizzata la realizzazione urgente della nuova sala operativa del Dipartimento della protezione civile, in ragione delle prevalenti ragioni di sicurezza con le procedure di cui all'art. 33 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 novembre 2003.

Rettifica al decreto 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000, concernente Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici;

Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza tenutasi in data 3 luglio 2003;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, è modificato come segue:

all'art. 1 - Definizioni - sono aggiunte le lettere:

b)-bis per «C.N.S.D.»: il Centro nazionale dei servizi demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002;

c)-bis per «I.N.A.»: l'Indice nazionale delle anagrafi istituito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, per la fornitura dei servizi di convalida anagrafica durante l'emissione e l'uso del documento;

c)-ter per «Backbone»: il backbone INA/SAIA di sicurezza e certificazione per l'accesso ai servizi di convalida e di aggiornamento dell'INA;

d)-bis per «porta applicativa»: la porta applicativa di accesso, attraverso il backbone, ai servizi del C.N.S.D.;

i)-bis per «copia elettronica»: la copia del cartellino elettronico inviata dal S.S.C.E. al C.N.S.D. al momento dell'emissione del documento ed identificata mediante codice fiscale del titolare del documento, ID carta del documento, codice ISTAT del comune emittente;

k) per «Comitato tecnico permanente» il Comitato istituito con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno in data 20 marzo 2003 con il compito di stabilire la perfetta corrispondenza dei supporti fisici prodotti dall'Istituto alle caratteristiche indicate nell'allegato *B* al presente decreto, nonché l'idoneità tecnica e la compatibilità con il sistema di rete delle attrezzature da utilizzare per l'emissione della C.I.E.;

l) per «sito»: il sito Web della carta d'identità elettronica accedibile all'indirizzo Internet www.cartaidentita.it;

Art. 3 - Modalità di connessione.

Le parole «dell'indice nazionale delle anagrafi tramite collegamento al SAIA» sono sostituite con le parole «l'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai servizi di convalida anagrafica tramite collegamento su backbone al C.N.S.D.».

Dopo Capo II - Regole tecniche di base, sono aggiunti:

Art. 5-*bis* - Diffusione della documentazione.

1. Tutta la documentazione ufficiale, normativa e tecnica, relativa alla carta d'identità elettronica è pubblicata sul sito.

Art. 5-*ter* - C.N.S.D. e software di sicurezza.

1. Il C.N.S.D., con le modalità di cui all'allegato *B*, rende disponibile:

il software della porta applicativa di accesso al Backbone, ai fini dell'utilizzazione dei servizi dell'I.N.A. da parte degli Enti emettitori;

il software di supporto all'uso in rete del documento, ai cittadini, ai comuni e alle amministrazioni ed enti interessati;

il servizio di convalida INA dell'ID carta, attraverso backbone, direttamente dall'INA o dalle anagrafi comunali;

le specifiche del file system del documento a chi ne faccia motivata richiesta;

un servizio di certificazione dei server che erogano servizi tramite il documento. Tale servizio è reso disponibile direttamente dal Ministero dell'interno e attraverso strutture dallo stesso riconosciute.

Dopo l'art. 6 - S.S.C.E. e software di sicurezza, è aggiunto:

Art. 6-*bis* - Utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D. e S.S.C.E. da parte di altri circuiti di emissione.

1. Il supporto informatico del documento ne rende possibile l'utilizzo, con le modalità di cui all'allegato *B*, da parte di altri circuiti di emissione.

2. Le modalità di accesso e di utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D e S.S.C.E. devono di volta in volta essere concordate con il Ministero dell'interno.

Dopo l'art. 8 - Supporti informatici - è aggiunto:

Art. 8-*bis* - Comitato tecnico permanente.

1. È istituito un Comitato tecnico permanente cui sono affidati i seguenti compiti:

definire e aggiornare costantemente le linee-guida per le attività correlate:

a) alla produzione e alla formazione dei supporti fisici;

b) alla personalizzazione e al rilascio del documento presso le strutture preposte;

dare ausilio alle strutture del Ministero al fine di risolvere tutti i punti critici di ordine tecnico aperti dagli emettitori,

certificare le dotazioni delle stazioni di emissione allo scopo di consentire il buon esito dell'emissione del documento.

2. Le determinazioni tecniche assunte dal Comitato tecnico permanente sono pubblicate nel sito www.cartaidentita.it

3. Il Comitato tecnico permanente è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno - C.N.S.D. e S.S.C.E., dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dell'Istituto. Qualora necessitasse, il Comitato potrà avvalersi di risorse esterne per risolvere problematiche di propria competenza.

4. In via di prima attuazione del presente articolo, è confermata la costituzione del Comitato come determinata con il decreto dirigenziale 20 marzo 2003.

Il Capo IV - Sperimentazione, e gli articoli 14 e 15 in esso compresi sono soppressi.

Art. 2.

L'allegato *B* del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, è modificato come segue:

il punto 1.1 - Bibliografia di riferimento e standard utilizzati - è così modificato:

Schema per il circuito di emissione della Carta di identità elettronica, Roma 22 dicembre 1999 - AIPA/Associazioni dei fornitori - Gruppo di lavoro Carta d'identità elettronica;

Processo di autenticazione in rete. Roma 22 dicembre 1999 - AIPA/Associazioni dei fornitori - Gruppo di lavoro Carta d'identità elettronica;

Il Sistema INA - SAIA: architettura e note per l'attivazione. Maggioli editore - settembre 2002. ISBN 88.387.2121.1;

Progetto del Centro nazionale servizio demografici - Roma, dicembre 2002 - Ministero interno/Università di Roma Tor Vergata;

ISO/IEC 9594-8:2001 per il formato dei certificati digitali, le estensioni e le policy;

ISO/IEC 10118-3:1998 per la funzione di hash SHA-1;

ISO/IEC 11694-1-2-3-4 Annex A e Annex B per la parte relativa alla banda ottica;

ISO/IEC 7816-1-2-3-4-5-6-7-8-9 per la parte relativa alla smart card;

PKCS#1 per l'interfacciamento delle smart card;

Allegato tecnico al Protocollo d'Intesa in data 13 maggio 2003 Governo - Produttori di microcircuiti.

Il punto 2. *(Infrastruttura organizzativa)* (fa riferimento all'art. 3 del decreto ministeriale), è modificato come segue:

nel circuito di emissione intervengono gli enti nel seguito descritti:

fornitori di microprocessori: aziende produttrici dei microprocessori. Provvedono alla fornitura dei microprocessori, durante la produzione memorizzano, in area non riscrivibile, un codice seriale composto di un numero progressivo, dal lotto e dalla data di produzione. Il numero deve essere univoco. Ogni consegna di lotti di chip, deve essere accompagnata da distinta cartacea ed elettronica dalla quale si evinca il numero di microprocessori consegnati ed i relativi numeri seriali impressi al loro interno. Acronimo Fp;

fornitori di bande laser: aziende produttrici della banda ottica a lettura laser. Provvedono alla fornitura delle bande ottiche a lettura laser, durante il processo di produzione imprimono, tramite scrittura laser, un codice seriale composto di un numero progressivo, dal lotto e dalla data di produzione. Il numero deve essere univoco. Ogni consegna di lotti di bande ottiche, deve essere accompagnata da distinta cartacea ed elettronica dalla quale si evinca il numero di bande ottiche consegnate ed i numeri seriali impressi al loro interno. Acronimo Fb;

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: Ente a cui è riservata la produzione del documento. Provvede alla manifattura delle carte, all'inserimento (embedding) della banda ottica e del microprocessore nel supporto fisico, nonché alla inizializzazione elettrica di quest'ultimo.

Memorizza nel chip, ai fini della garanzia di autenticità, nella banda ottica tramite laser e nella banda ottica in modalità «Embedded hologram» il numero d'identificazione univoco su scala nazionale, fornitogli dal Sistema di sicurezza del circuito di emissione, ed inscindibilmente legato ad essa.

Imprime lo stesso numero in maniera grafica sul supporto fisico e stampa gli elementi grafici costanti (logo, sfondo, etc.).

Contabilizza i numeri seriali che identificano il lotto e la data di produzione del chip e della banda ottica.

Trasmette le informazioni risultanti dalle procedure di inizializzazione al Sistema di sicurezza. Acronimo IPZS;

Ministero dell'interno - Sistema di sicurezza del circuito di emissione: Ente che fornisce le infrastrutture tecnologiche e garantisce la sicurezza dell'intero circuito di emissione. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione l'infrastruttura organizzativa, informatica e di rete del Centro elaborazioni dati della Polizia scientifica, per la realizzazione, la gestione e manutenzione del Sistema di sicurezza del circuito d'emissione.

Al fine di garantire la sicurezza dell'intero circuito di emissione ha la responsabilità di verificare e certificare qualunque operazione che comporti l'inserimento, la modifica o la cancellazione delle informazioni (in particolare i dati identificativi) memorizzate sul microprocessore o sulla banda ottica, eccezion fatta per i dati relativi alla predisposizione ed erogazione dei servizi.

Ai fini della garanzia di autenticità, genera per ogni carta un numero di identificazione univoco, su scala nazionale, che trasmette all'IPZS.

Tramite collegamenti telematici consente alle singole questure di accedere ai documenti, conservati in forma cifrata presso il sistema.

Tramite collegamento telematico invia al CNSD la copia dei cartellini elettronici (copia elettronica), cifrati con chiave pubblica del comune, identificati mediante numero di carta, codice fiscale e codice ISTAT del comune.

Tramite collegamento telematico richiede al CNSD la convalida dei dati anagrafici dei cittadini durante la fase di emissione della CIE.

Ciascuna questura, e solo essa, può decifrare i documenti di sua competenza, ovvero quelli rilasciati dai comuni della stessa provincia. Acronimo SSCE.

Ministero dell'interno - INA: Indice nazionale delle anagrafi. In attuazione della legge 28 febbraio 2001, n. 26, il Ministero dell'interno rende disponibile il collegamento telematico al backbone INA/SAIA di sicurezza e certificazione, per la convalida delle informazioni anagrafiche dei cittadini durante la fase di emissione delle carte. La convalida dell'informazione anagrafica durante l'accesso ai servizi tramite carta può essere acquisita accedendo all'anagrafe comunale o accedendo ai servizi dell'INA tramite backbone INA/SAIA.

I comuni, ai fini del rilascio e dell'uso del documento, devono preventivamente provvedere all'aggiornamento dell'INA, tramite la porta applicativa per l'accesso, su backbone INA/SAIA, ai servizi del CNSD. Acronimo INA.

Ministero dell'interno - CNSD: Centro nazionale dei servizi demografici. Il Ministero dell'interno, con decreto ministeriale del 23 aprile 2002 ha costituito il Centro nazionale dei servizi demografici, per gestire in modo integrato e razionale i flussi delle informazioni anagrafiche necessari al mantenimento dell'allineamento dei dati dell'anagrafe comunale, requisito essenziale ad una corretta gestione dei circuiti di emissione ed uso del documento. I comuni si collegano su rete Internet o Rete unitaria al CNSD attraverso la porta applicativa. Presso il CNSD è costituito l'archivio crittografato CIE-COMUNI contenente l'elenco delle CIE emesse da ciascun comune. Ciascun comune e solo esso può decrittare i documenti di sua competenza. Tra-

mite collegamento telematico riceve dal SSCE la copia dei cartellini elettronici copia elettronica), cifrati con chiave pubblica del comune, identificati mediante numero di carta, codice fiscale e codice ISTAT del comune. Con queste infonnazioni costituisce l'archivio crittografato CIE-COMUNI. Acronimo: CNSD.

Centri servizi: Centri servizi. Le funzioni di pertinenza dei comuni, per i procedimenti connessi all'emissione della CIE, possono essere esercitate anche in forma associata da unioni di comuni o da comunità montane. Ai fini della formazione, secondo modalità asincrone, del documento CIE, i comuni possono avvalersi di centri servizi appositamente costituiti. La funzione di attivazione e di rilascio della CIE al cittadino resta di pertinenza di ciascun comune emittente. Acronimo: CS.

Emettitore: Ente responsabile della formazione e del rilascio. È il comune al quale il cittadino si rivolge per richiedere la CIE. Acronimo E.

Dopo il punto 3. - infrastrutture tecniche e di rete - è aggiunto:

3.0 Sito della carta d'identità elettronica. Il sito Internet del documento è raggiungibile all'indirizzo www.cartaidentita.it

Tale sito è curato dal Ministero dell'interno ed è il riferimento ufficiale per le specifiche tecniche di dettaglio del documento.

Il punto 3.1 *(Dotazioni del SSCE)*, è modificato come segue:

ai fini dell'emissione della CIE, il sistema di sicurezza del circuito d'emissione (SSCE) si compone di:

connessione alle reti di accesso;

funzioni di «security service provider» per consentire l'accesso, con modalità di sicurezza, dei comuni tramite Internet;

rete digitale delle Questure (già presente) per consentire la visualizzazione e la stampa dei cartellini elettronici alle Questure competenti;

connessione diretta con l'IPZS per l'interscambio d'informazioni nella fase d'inizializzazione;

connessione alla rete del CNSD per l'accesso ai servizi di convalida anagrafica dell'INA e per l'invio delle copie dei cartellini elettronici (copia elettronica), cifrati con chiave pubblica del comune, identificati mediante numero di carta, codice fiscale e codice ISTAT del comune;

software di sicurezza versione server per le funzionalità connesse alle diverse fasi di formazione della CIE.

Dopo il punto 3.1 è aggiunto:

3.1-*bis* - Dotazioni del CNSD.

Ai fini dell'emissione e dell'uso del documento, il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) si compone di:

connessione alle reti Internet ed alla Rete unitaria;

servizi di porta applicativa per l'accesso, su backbone INA/SAIA, ai servizi del CNSD per consentire l'accesso, sicuro e certificato, ai comuni tramite rete Internet, Rete Unitaria o reti regionali, provinciali e civiche;

connessione alla rete di SSCE, per consentirgli:

a) l'accesso ai servizi INA di convalida dei dati anagrafici delle CIE in fase di emissione;

b) l'invio delle copie dei cartellini elettronici (copia elettronica), cifrati con chiave pubblica del comune, identificati mediante numero di carta, codice fiscale e codice ISTAT del comune.

Il punto 3.2.1 *(Dotazioni hardware)* è modificato come segue:

La configurazione degli apparati hardware e dei prodotti software necessari per la formazione della CIE è riportata presso il sito della Carta d'identità elettronica.

Presso tale sito il Ministero dell'interno renderà disponibile l'elenco delle apparecchiature certificate come idonee per il rilascio della Carta d'identità elettronica.

Il punto 3.2.2 è soppresso.

Il punto 3.2.3 *(Dotazioni software applicativo)* è modificato come segue:

I comuni, per le attività inerenti la formazione ed il rilascio delle CIE, saranno dotati di specifico software applicativo di sicurezza, sviluppato dal Ministero dell'interno e distribuito da SSCE.

Tale software avrà la possibilità di interoperare con i sistemi informativi dei comuni.

Il Ministero dell'interno rende disponibile, secondo le modalità descritte sul sito, sia il software specifico della porta applicativa per l'accesso su backbone INA/SAIA ai servizi del CNSD, sia il software di supporto all'uso del documento da parte dei cittadini e delle Amministrazioni (librerie dei metacomandi. CSP e PKCS11).

Il Ministero dell'interno, su motivata richiesta dei soggetti interessati, che devono garantire i livelli di sicurezza dallo stesso richiesti, fornisce le specifiche del file system del documento.

Dopo il punto 3.2.3, sono aggiunti:

3.2.3-*bis* - Modalità di accesso ai servizi fruibili tramite il documento.

Presso il sito della carta d'identità elettronica sono descritte le modalità per accedere ai servizi che richiedono l'utilizzo del documento.

3.2.3-*ter* - Dotazioni per i cittadini.

Presso il sito della Carta d'identità elettronica sono descritte le configurazioni necessarie per accedere ai servizi di e-government mediante la Carta d'identità elettronica da postazioni private.

Presso tale sito è inoltre possibile reperire e scaricare il software di integrazione necessario per utilizzare le funzioni della Carta d'identità elettronica con i più diffusi ambienti software per personal computer.

Dopo il punto 3.2.4, è aggiunto:

3.2.4-*bis* - Modalità di connessione al Centro Nazionale dei Servizi Demografici.

L'interconnessione al CNSD avverrà su backbone INA/SAIA attraverso la porta applicativa di accesso ai servizi del CNSD secondo le seguenti modalità:

tramite Rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA);

tramite altre reti a cui sono connesse le amministrazioni locali;

tramite rete Internet.

In tutti i casi, è necessario l'utilizzo della porta applicativa.

I servizi forniti dal CNSD consentono di ottenere la convalida anagrafica dei dati del titolare del documento nella sua fase di uso, inviare gli aggiornamenti anagrafici all'INA, accedere in modo esclusivo da parte del comune che li ha emessi alla copia dei cartellini elettronici dei documenti sull'archivio CIE-comuni.

Il punto 4 *(Materiali e standard di riferimento)* è modificato come segue:

4. Materiali e standard di riferimento.

4.0 Uso del documento.

In considerazione della natura del certificato CIE che non contiene informazioni anagrafiche, è necessario prevedere la definizione di meccanismi standard per garantire l'accesso ai servizi ai cittadini.

In particolare, per garantire l'accesso ai servizi verranno definite modalità operative che permettono l'estrazione dei dati anagrafici da inviare al web server che eroga i servizi, per implementare l'accesso basato su CIE, dai client verso i web server. A tal fine verranno forniti da parte del Ministero dell'interno, in logica open source, gli opportuni codici software.

In alternativa, per motivi di opportunità o di incompatibilità tecnologica del client del cittadino richiedente con le modalità operative adottate, al termine della fase di challenge tra il client ed il web server nella quale viene scambiato esclusivamente il certificato della CIE, i web server possono richiedere, attraverso i servizi di convalida del backbone INA-SAIA, il codice fiscale corrispondente all'ID carta del cittadino direttamente all'INA o alle anagrafi comunali.

Ai fini della possibilità da parte dei comuni e delle Amministrazioni interessate di attivare sulla CIE i servizi qualificati, il Ministero dell'interno, su motivata richiesta dell'Amministrazione o dell'Ente interessato che deve garantire i livelli di sicurezza richiesti dal Ministero dell'interno, fornisce le specifiche del file system della CIE.

Il punto 4.3 *(Microprocessore)* (fa riferimento all'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale) è modificato come segue:

È composto da un circuito stampato, che esercita le funzioni di interfaccia verso l'esterno, e da un circuito integrato (chip), incastonati sulla scheda.

Per la CIE, è richiesta una memoria EEPROM dalla capacità non inferiore a 32 Kb.

Il microprocessore deve essere conforme ai seguenti standard di riferimento:

ISO 7816-3;

ISO 7816-4;

ISO 7816-8,

e comunque deve rispettare le specifiche del sistema operativo (APDU) pubblicate sul sito della Carta d'identità elettronica.

Il punto 5.1.4 [Applicazione di elementi Optical Variable Device (OVD)] è modificato come segue:

Sul retro del documento, nella fase di produzione, è applicato a caldo un ologramma di sicurezza.

Il punto 5.3.2 *(Microcircuito)* è modificato come segue:

Le informazioni memorizzate sul microprocessore sono:

le informazioni specifiche dell'hw e del sw;

le informazioni anagrafiche del titolare;

dati individuali aggiuntivi;

dati relativi ai singoli servizi.

L'accesso a queste ultime due tipologie di dati è possibile solo dopo il consenso del titolare espresso ordinariamente tramite digitazione di PIN.

I dati individuali aggiuntivi sono informazioni relative al titolare che sono registrate sulla carta, ad integrazione delle informazioni anagrafiche, e che possono essere utilizzate ai fini dell'erogazione dei servizi. Queste informazioni estendono l'identità del titolare, non sono specifiche di un servizio e non sono modificabili a seguito dell'erogazione dei servizi. Vengono registrate o modificate sulla carta esclusivamente dal comune su esplicita richiesta del titolare e, in pratica, abilitano la carta all'accesso a quei servizi delle amministrazioni locali e centrali la cui erogazione necessita di tali dati.

L'elenco dei dati individuali aggiuntivi è definito ed aggiornato dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

I dati relativi ai singoli servizi sono informazioni registrate sulla carta, eventualmente modificabili durante l'erogazione del servizio, e relative ad attributi del titolare della carta che sono funzionali esclusivamente all'amministrazione erogante il servizio.

Il punto 5.4.2 *(Sicurezza della carta)*, è modificato come segue:

I rischi di utilizzo fraudolento e falsificazione delle carte d'identità, anche a causa di furti di carte «in bianco», con l'adozione del modello elettronico, sono notevolmente ridotti, principalmente in virtù della natura del supporto e delle garanzie di inalterabilità delle informazioni riportate, tanto sul chip che sulla banda ottica.

La banda ottica rappresenta l'elemento centrale della sicurezza per i motivi di seguito riportati.

La caratteristica di base della scrittura WORM (Write Once Read Many) non permette alterazioni, realizzate mediante la cancellazione di dati e la loro sostituzione con altri. Infatti, le informazioni memorizzate non sono cancellabili e riscrivibili. Eventuali aggiornamenti consistono esclusivamente in aggiunte, proprio come avviene per un normale CD-ROM.

In ogni caso esistono le protezioni inserite nell'hardware di scrittura, in dotazione esclusivamente a E ed IPZS, e di ogni operazione effettuata dal funzionario autorizzato con modalità gestite elettronicamente, si tiene traccia presso SSCE.

Il controllo a vista della carta, inoltre, è garantito dalla presenza dell'Embedded Hologram che permette di effettuare un'azione di costante validazione dei dati stampati in chiaro e di evidenziarne immediatamente il tentativo di manomissione.

Relativamente al microchip, questi non permette — grazie alla sicurezza del suo stesso sistema operativo — di modificare o scrivere informazioni se non in presenza di determinate autorizzazioni.

Inoltre tutte le informazioni sensibili, tanto sul chip che sulla banda ottica, sono garantite contro l'alterazione, perché «firmate» digitalmente.

Il punto 6. è modificato come segue:

6. Servizi erogabili (fa riferimento all'art. 5 del decreto ministeriale).

Le tipologie dei servizi erogabili possono, in sostanza, ricondursi a due: servizi standard che non necessitano di essere installati sul documento e servizi qualificati che richiedono l'installazione.

Nel caso dei servizi standard si accede al servizio con il semplice riconoscimento tramite digitazione del PIN e l'utilizzo del certificato della carta per la strong authentication. I servizi standard vengono erogati in piena autonomia dalle amministrazioni interessate.

Richiedono invece l'installazione sulla carta, quei servizi (detti qualificati) che necessitano di informazioni aggiuntive da memorizzare sul microprocessore. L'installazione di un servizio qualificato è effettuata presso i comuni, con l'eccezione del servizio di firma digitale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che può essere effettuata presso un certificatore accreditato ai sensi del medesimo decreto.

Il punto 6.1 è modificato come segue:

6.1 Le liste dei servizi.

La predisposizione e la gestione della lista dei servizi qualificati nazionali è affidata al Ministero dell'interno. Le amministrazioni centrali che intendono offrire servizi qualificati devono sottoporre al Ministero dell'interno, per l'approvazione, un documento in cui si evidenzia:

la descrizione del servizio da erogare;

le modalità tecniche attraverso le quali sarà garantito il servizio;

l'organizzazione a supporto del sistema di erogazione del servizio.

Dopo il punto 6.1, è aggiunto:

6.1-*bis [La lista delle carte interdette (black-list)].*

Presso il Ministero dell'interno è inoltre mantenuta la lista delle carte interdette (black-list), aggiornata secondo le modalità descritte al capitolo 8. Il Ministero dell'interno mette a disposizione di tutti coloro che erogano servizi l'accesso telematico alla black-list.

Le assunzioni di responsabilità relative all'interdizione dei singoli servizi qualificati saranno definite e regolamentate con apposito decreto ministeriale.

Il punto 6.2 *(Modalità di riconoscimento in rete)* - è sostituito da:

6.2 Modalità di erogazione dei servizi.

Le specifiche relative alle tecniche ed ai metodi utilizzabili per l'identificazione ed autenticazione degli utenti, la verifica dei privilegi di accesso ai servizi e l'eventuale utilizzo dei dati e delle funzioni presenti sul microprocessore, sono riportate sul sito della Carta d'identità elettronica.

I punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.4.1 sono soppressi.

Dopo il punto 6.5 - *(Installazione dei servizi)* - sono soppressi i punti 6.6, 6.7, 6.8.

Il punto 7 -Processo di Emissione – è modificato come segue:

Nel presente capitolo sono descritte in dettaglio le fasi operative previste dal circuito d'emissione.

Per una migliore comprensione del processo d'emissione si riporta un glossario di riferimento.

Fb	Fornitori Bande Ottiche
Fp	Fornitori microprocessori
IPZS	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
SSCE	Sistema di sicurezza del circuito di emissione (Ministero dell'Interno)
E	Ente emettitore della CIE. Tipicamente un comune.
ID_Carta	Numero identificativo della carta Numero assegnato al documento d'identità e generato dal sistema di sicurezza.
C_Carta	Certificato anticontraffazione della carta - Certificato che lega il numero identificativo del documento, del titolare e una chiave pubblica (Kpub), corrispondente ad una privata (Kpri), generata all'interno del microprocessore e non esportabile all'esterno. - E' rilasciato dal SSCE e viene riportato nella banda ottica e nel microprocessore. - Unisce in maniera inscindibile i due supporti informatici.
Dati_processore	E' un file elementare che riporta alcuni dati univoci del processore Le informazioni che contiene sono: Fp, numero seriale e data fabbricazione.
Dati_banda_ottica	E' un file elementare che riporta alcuni dati identificativi univoci della banda ottica Le informazioni che contiene sono: Fb, numero seriale e data fabbricazione
Rd	Record dati. E' un'area della banda ottica che contiene i dati necessari
PIN P1	Cifrato con la chiave pubblica del comune di destinazione. Serve per abilitare l'accesso in scrittura ai file elementari. Rende ulteriormente sicura la fase di compilazione.
PIN utente	E' il PIN necessario al titolare per utilizzare la chiave privata Kpri per le operazioni di autenticazione in rete. Viene

	consegnato dal comune di rilascio con meccanismi di sicurezza (es. busta in carta chimica protetta).
PUK utente	E' il PUK (Personal Unblocking Key) necessario al titolare per sbloccare la carta e reimpostare il PIN utente. Viene consegnato dal comune di rilascio con meccanismi di sicurezza (es. busta in carta chimica protetta).
PIN SO	E' il PIN di Security Officer necessario per l'installazione della firma digitale sulla carta. Viene consegnato al titolare dal comune di rilascio con meccanismi di sicurezza (es. busta in carta chimica protetta).

Il punto 7.2.1 - Struttura delle informazioni sulla banda ottica – è modificato come segue:

Sulla banda ottica vi sono due aree di memorizzazione differenti ma sincrone:

- Una area dati che contiene, codificati in record di formato opportuno (R_d), i necessari dati della carta, del titolare e i servizi installati.
- Una area di controllo che contiene, codificate in formato opportuno (R_c), le informazioni di controllo e verifica dei corrispondenti R_d.

L'area controllo è assimilabile ad un registro incrementale delle operazioni avvenute sulla carta, e consente di stabilire con certezza *chi*, *dove* e *quando* ha effettuato ed autorizzato ogni operazione. La certezza viene stabilita dall'uso incrociato dei "sigilli" apposti da:

- Istituto Poligrafico dello Stato;
- comuni;
- SSCE.

A ciascun record R_d dell'area dati corrisponde un record R_c dell'area di controllo. I record dati possono avere formati multipli secondo necessità.

I record R_d dell'area dati sono formati da IPZS e da E. I record R_c dell'area di controllo sono composti da due parti: una formata da IPZS e da E, l'altra formata da SSCE.

La successiva figura mostra l'organizzazione in record corrispondenti dell'area dati (File_dati) e dell'area di controllo (File_controllo):

Area dati (File_dati)		Area controllo (File_controllo)
Record 1	⟺	Record 1
Record 2	⟺	Record 2
...	⟺	...
Record N	⟺	Record N

La successiva figura mostra, invece, per ciascun record corrispondente dell'area dati e di quella di controllo, la suddivisione in campi:

i-esimo Record dati
Segmento generato da IPZS o E
campi tabella [7.1-B]

⟺

i-esimo Record di controllo	
Segmento generato da IPZS o E	Segmento generato da MI
campi 1-6 tabella [7.1-A]	campi 7-13 tabella [7.1-A]

Questi record contengono dunque richieste (di IPZS o E) ed approvazioni (di SSCE), e permettono di far avanzare la carta da uno stato di lavorazione all'altro, lungo il "percorso" che la porta dalla manifattura fino al momento del rilascio al titolare.

Questo flusso di richiesta ed approvazione è lo stesso utilizzato anche per il microcircuito, per cui nel record di controllo sono presenti elementi che andranno poi memorizzati nel chip (come il certificato C_Carta), e che consentono in tal modo anche un utile corrispondenza dei dati tra chip e banda ottica.

La tabella seguente definisce la struttura (campi) del record di controllo:

Campo	*Generato da*	*Descrizione*	*Note*
1	IPZS, E (S)	Numero progressivo del record nell'ambito della carta	Questa informazione è sempre presente
2	IPZS, E (S)	Tipo del record (ossia dell'operazione)	Inizializzazione o Emissione
3	IPZS, E (S)	Data e ora della creazione del record	Questa informazione è sempre presente
4	IPZS, E (S)	Certificato dell'ente che ha creato il record	Questa informazione è sempre presente. Il certificato è emesso da MI.
5	IPZS, E (S)	Identificativo dell'operatore che ha creato il record	Questa informazione ordinariamente è sempre presente, salvo casi eccezionali in cui non sia previsto l'intervento manuale di un operatore nella generazione del record.

6	IPZS (F_c), E (S)	Bollo elettronico dell'ente che ha creato il record.	Coincide con la firma del record dati (R_d) e dei campi [1-5] del corrispondente record di controllo (R_c), utilizzando la chiave relativa al certificato (4). Il bollo elettronico certifica i dati generati dall'ente che li ha generati ed immessi nel circuito.
7	SSCE	Numero progressivo dell'autorizzazione concessa (generato secondo un protocollo interno di SSCE)	Questa informazione è sempre presente.
8	SSCE	Data ed ora dell'autorizzazione	Questa informazione è sempre presente.
9	SSCE	Numero identificativo della carta	è il numero (ID_Carta) assegnato al documento d'identità da SSCE e stampato anche sul supporto plastico.
10	SSCE	Certificato del SSCE	Questa informazione è sempre presente.
11	SSCE	Identificativo dell'operatore che ha creato il record	Questa informazione ordinariamente è assente, salvo casi eccezionali in cui sia previsto l'intervento manuale di un operatore nella generazione del record (ad es. se durante i controlli automatici emergono condizioni per cui è necessaria un'indagine più approfondita su un determinato individuo, ecc.).
12	SSCE	Certificato anti-contraffazione della carta	E' il certificato (C_Carta) che lega il numero identificativo della carta (ID_Carta) ed una chiave pubblica (K_{pub}), corrispondente ad un'unica chiave privata (Kpri), generata all'interno del microcircuito e non esportabile all'esterno di esso. Esso è rilasciato da SSCE per essere memorizzato oltre che sulla banda ottica, anche nel microcircuito.

13	SSCE	Bollo elettronico dell'ente di controllo e verifica.	Questa informazione permette di legare in modo biunivoco il microcircuito e la banda ottica presenti sulla stessa carta. Coincide con la firma del record dati (R_d) e dei campi [1-12] del corrispondente record di controllo (R_c), utilizzando la chiave relativa al certificato (10). Il bollo elettronico certifica l'approvazione, da parte dell'ente di controllo e verifica, dei dati di inizializzazione e/o personalizzazione della carta.

La seguente tabella definisce la struttura (campi) del record dati.

Campo	*Generato da*	*Descrizione*	*Note*
1	IPZS, E	Numero progressivo del record nell'ambito dell'area dati (File_dati). Il numero progressivo di ogni record dell'area dati deve corrispondere a quello del record dell'area di controllo che descrive l'operazione eseguita per generarlo e contiene le relative approvazioni (firme)	Questa informazione è sempre presente
2	E	Embedded Hologram.	Viene "impresso" anche in evidenza visiva sulla banda ottica al momento dell'emissione. Solo il record che descrive questa fase è non nullo.
3	IPZS	Dati identificativi univoci	Non nullo solo nel record relativo

		della banda ottica (n. serie, lotto di produzione, fabbricante, ecc.)	all'inizializzazione, eseguita da IPZS. Questi dati vengono comunicati dai fornitori della banda ottica
4	E	Chiave biometrica individuale.	Non nullo solo nel record relativo all'emissione, eseguita dal comune.
5	E	Dati personali dell'individuo, con l'eccezione della fotografia.	Non nullo solo nel record relativo all'emissione, eseguita dal comune.
6	E	Fotografia.	Non nullo solo nel record relativo all'emissione, eseguita dal comune.

Il punto 7.2.2 - Struttura delle informazioni nel microprocessore – è modificato come segue:

La successiva tabella definisce la struttura dei dati registrati nella memoria riscrivibile (EEPROM) del microcircuito.

Fornito da: indica l'operazione in ragione della quale viene messo a disposizione un contenuto informativo, consistente in una sequenza di *bytes*. Ad esempio, il risultato della raccolta dei dati personali del titolare, effettuata dall'ente emettitore (il comune).

Predisposto da: indica l'operazione di creazione di una nuova struttura dati (DF o EF), ossia di un "contenitore" vuoto, pronto ad essere riempito con le informazioni che risultano da un'operazione del tipo precedente.

Scritto da: è l'operazione con la quale un contenitore vuoto (EF) viene riempito con le informazioni che risultano da una precedente operazione di generazione.

#	*Elemento*	*Fornito da*	*Predisposto da*	*Scritto da*	*Descrizione*
1	MF		IPZS		E' il "Master File" della struttura di memorizzazione. Corrisponde più o meno alla directory radice di un ordinario sistema operativo.
2	DF0		IPZS		Dedicated file (directory) dove vengono memorizzate le informazioni prodotte durante la fase di

					inizializzazione della carta.
3	DF1		IPZS		Dedicated file (directory) dove vengono memorizzate le informazioni raccolte durante la fase di personalizzazione della carta.
4	DF2		IPZS		Dedicated file (directory) dove vengono installati i servizi che necessitano, per il loro funzionamento, di una struttura dati riservata nella memoria riscrivibile (EEPROM) del microcircuito.
5	PIN	E	E	E	E' il PIN utente richiesto per usare la chiave privata K_{pri} per le operazioni di autenticazione. Questo codice deve essere consegnato dal comune di rilascio, con garanzia di segretezza, al titolare della CIE.
	PUK	E	E	E	E' il PUK utente richiesto per sbloccare la carta nel caso nel caso non si disponga del PIN. Questo codice deve essere consegnato dal comune di rilascio, con garanzia di segretezza, al titolare della CIE.
	PIN_SO		IPZS		E' il PIN di Security Officer necessario per l'installazione della firma digitale. Questo codice deve essere consegnato dal comune di rilascio, con garanzia di segretezza, al titolare della CIE.

6	K_{pri}		E		Chiave autogenerata internamente alla carta, congiuntamente a K_{pub}. Essa è invisibile all'esterno, ma utilizzabile per le operazioni di cifra richieste durante l'operazione di strong authentication. Il microcircuito deve essere provvisto di un motore crittografico interno (crypto-engine), al fine di rendere più rapide tali operazioni.
7	$INST_{pub}$	E	IPZS	IPZS	Chiave pubblica del servizio di installazione delle strutture dati relative ai servizi. La responsabilità operativa del processo di installazione del servizio è delegata ai comuni.
	EF_INST_FILE	E	IPZS	IPZS	E' un file elementare che contiene le chiavi per l'installazione dei servizi qualificati. E' cifrato con la chiave $INST_{pub}$
8	Dati_processore	IPZS	IPZS	IPZS	E' un file elementare (EF) che riporta alcuni dati identificativi univoci del processore (n. serie, lotto di produzione, fabbricante, ecc.)
10	ID_Carta	SSCE	IPZS	IPZS	Numero identificativo (matricola) della carta d'identità, generato dal Ministero dell'Interno e corrispondente al numero stampato da IPZS sul supporto plastico.
11	C_Carta	SSCE	IPZS	E	E' il certificato, rilasciato da SSCE, che garantisce la validità del legame tra la

					componente pubblica, K_{pub}, della coppia di chiavi generata internamente al microcircuito, e ID_Carta; esso contiene, come estensione, il risultato dell'esecuzione di una funzione di hash sui dati identificativi raccolti all'atto della formazione della carta (e riportati anche sul supporto plastico).
12	Dati_personali	E	IPZS	E	E' un file elementare che contiene i dati personali dell'individuo, con l'eccezione della fotografia.
13	Dati_personali aggiuntivi	E	IPZS	E	E' un file elementare che contiene dati, relativi alla persona, che integrano le informazioni anagrafiche, che possono essere necessarie ai fini dell'erogazione di alcuni servizi.
14	Memoria_residua	E	IPZS	E	E' l'ammontare dello spazio totale previsto per i servizi, decurtato dello spazio utilizzato da quelli già installati.
15	Servizi_installati	E	IPZS	E	E' un file elementare che riporta l'elenco dei servizi già installati sulla carta.
16	DF_Servizio #1, DF_Servizio #2, ... DF_Servizio #N	E	E	E	Sono le strutture dati relative ai servizi installati sulla carta. Esse comprendono, quando il servizio richiede particolari garanzie di sicurezza, la chiave pubblica del servizio per l'autenticazione in rete di quest'ultimo da parte della carta (S_{pub}).

La successiva figura descrive graficamente la struttura di memorizzazione interna al microprocessore:

Dopo il punto 8.2 - Interdizione dell'operatività della CIE, sono aggiunti:

8.3 Carta sanitaria.

L'installazione della componente sanitaria (Netlink) sulla CIE avviene in due fasi distinte che sono di seguito brevemente descritte:

inizializzazione della CIE a cura di IPZS;

formazione della CIE e caricamento dei dati sanitari.

Nella prima fase IPZS predispone le strutture dei dati sanitari (secondo le specifiche Netlink), compila i file elementari che non contengono dati specifici del cittadino e carica le quantità di sicurezza derivate dalle chiavi di gruppo fornite dal Ministero della salute.

Per la gestione della seconda fase (formazione e caricamento dei dati sanitari) le regioni possono costituire centri servizi regionali omologati per il territorio di competenza.

La realizzazione della seconda fase può avvenire secondo le modalità che sono di seguito brevemente descritte e che possono essere liberamente scelte dai comuni:

si utilizza un centro servizi regionale, delegato dal comune (e quindi omologato dal Ministero dell'interno) il quale, per i comuni che intendono fruire di questa soluzione, effettua la fase di formazione della CIE e l'installazione dei dati sanitari;

i comuni gestiscono autonomamente la formazione della CIE oppure si avvalgono di un centro servizi omologato dal Ministero dell'interno ma diverso da quello regionale; in questo caso durante la fase di formazione sono installati i dati sanitari tramite collegamento con le ASL con cui i comuni hanno stabilito una opportuna convenzione;

i comuni gestiscono autonomamente la formazione della CIE oppure si avvalgono di un centro servizi omologato dal Ministero dell'interno ma diverso da quello regionale e, dopo la fase di formazione e prima del rilascio ai cittadini, inviano i lotti di CNS al centro servizi regionale affinché possano essere caricati i dati sanitari;

i Comuni gestiscono autonomamente la formazione della CIE e la rilasciano senza i dati sanitari; in questo caso i cittadini si recano presso l'ASL di competenza per l'installazione dei dati sanitari; le ASL devono essere dotate delle infrastrutture hardware e software necessarie a gestire la CIE e a interfacciare le basi dati contenenti le informazioni sanitarie.

8.3.1 Carta sanitaria - Pilota italiano Netlink.

Le specifiche PDC (Patient data card) per la carta sanitaria sono disponibili nei documenti di riferimento «NETLINK-Pilota italiano, Specifiche PDC — Inizializzazione» del 30 novembre 2000, «Dati PDC (pilota italiano)» del 21 settembre 2000 e «NETLINK-Pilota italiano, Specifiche PDC — pre-personalizzazione» del 30 novembre 2000.

8.4 Firma digitale.

Il titolare della CIE può richiedere l'installazione della firma digitale rivolgendosi ad uno dei certificatori accreditati secondo la normativa vigente.

Più in dettaglio, il titolare della CIE, utilizzando il PIN rilasciato dal comune per l'attivazione del servizio di firma digitale (PIN-SO, si reca presso una certification authority e si fa installare la coppia di chiavi che saranno utilizzate per i processi di firma. Si rileva che la presenza del PIN dedicato all'installazione della firma digitale si rende necessario per attivare i diritti di scrittura sulla directory dedicata ad ospitare tale servizio (in pratica il titolare della CIE è il security officer di tale directory). Nel caso in cui il comune attivi delle convenzioni con i certificatori di firma, non si esclude la possibilità che lo stesso comune svolga le funzioni di registration authority per le fasi di identificazione del cittadino.

8.4.1 Certificati di firma digitale.

In accordo con quanto previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni, il certificato di firma digitale per un utilizzo della CIE come strumento di sottoscrizione dei documenti, deve essere conforme alla normativa vigente anche in materia di interoperabilità.

8.5 Impronta digitale.

Il titolare della CIE può richiedere, al momento dell'emissione, l'installazione del template della propria impronta digitale.

Il template è una rappresentazione numerica di un elemento biometrico (in questo caso l'impronta del dito) e viene utilizzato ai fini di riconoscimento dell'impronta originale pur non consentendone una sua qualsivoglia ricostruzione. Va inoltre messo in evidenza che tale riconoscimento non presuppone la presenza di nessuna banca dati avvenendo il confronto direttamente tra il template memorizzato sulla CIE e quello generato durante la fase di lettura da parte dello specifico reader utilizzato dalla postazione client che richiede il servizio. Nessuna traccia dell'operazione rimane sul client o sul server. Un simile confronto garantisce, per i servizi che lo richiedano, la presenza fisica del titolare della CIE.

Al fine di evitare qualsivoglia possibilità di manipolazione successiva, lo spazio dedicato alla memorizza

zione del template, dopo la sua installazione, viene reso non riscrivibile. Più in dettaglio, durante la fase di installazione l'impronta assunta tramite lettori certificati da SSCE è trasformata in template secondo lo specifico algoritmo fornito dal Ministero dell'interno e memorizzata nell'area dedicata assieme ad un progressivo che può variare da zero a nove in funzione del dito utilizzato per l'assunzione dell'impronta. Si sottolinea che anche la fase di installazione dell'impronta non richiede la memorizzazione di dati sulle postazioni del comune (o centro servizi) emettitore.

L'indice dei contenuti è modificato in coerenza con le modifiche effettuate al testo dell'allegato *B*.

Roma, 6 novembre 2003

Il Ministro: PISANU

04A03094

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2004.

Recepimento della direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 Konjak.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 29 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 aprile 2002 recante la sospensione dell'immissione sul mercato e dell'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

Vista la direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni d'uso dell'additivo alimentare E 425 Konjak;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 17 ottobre e 25 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato XII del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto 29 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2002, la tabella relativa alla voce E 425 Konjak è sostituita dalla seguente:

N.E.	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima
E 425	Konjak(*) i) gomma di Konjak ii) glucomannano di Konjak	Prodotti alimentari in generale esclusi quelli di cui all'art. 15, comma 3 e dei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina	10 g/kg singolarmente o in combinazione

(*) Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

2. L'ordinanza del Ministro della salute 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002, è abrogata.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 281

04A03313

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2004.

Determinazione dei prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli e delle strutture assicurabili al mercato agevolato, per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 2004, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità, delle strutture e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2004;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 127 della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;

Visti i prezzi di mercato forniti dall'ISMEA, rilevati alla produzione nel triennio 2001-2003;

Ritenuto di adottare la media dei prezzi del triennio 2001-2003 forniti dall'ISMEA, quali importi massimi entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2004;

Ritenuto di confermare per il 2004 i prezzi unitari gia stabiliti con il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 aprile 2002, n. 100, per la determinazione dei valori assicurabili delle strutture-serre;

Decreta:

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole individuate con decreto 17 dicembre 2004, da applicare per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2004, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula, delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare, anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.

3. Per i prodotti non riconducibili a quelli riportati nell'elenco allegato, può essere applicato il prezzo della categoria similare, dandone immediata comunicazione a questa Amministrazione per la verifica della congruità.

4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.

5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

6. Per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle strutture aziendali-serre, si confermano i prezzi unitari massimi stabiliti con il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 aprile 2002, n. 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Copertura assicurativa agevolata anno 2004

Prezzi unitari massimi entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2004

PROT. 200.615

CEREALI *(Euro per quintale)*		**Prezzi Massimi 2.004 Euro**
Frumento duro	€	17,61
Frumento tenero	€	15,21
Mais da granella	€	13,58
Mais da granella per amilosio	€	22,98
Mais da seme	€	64,50
Mais Nostrano di Storo	€	66,75
Avena, triticale	€	18,55
Orzo	€	13,84
Sorgo	€	13,12

FRUTTA *(Euro per chilogrammo)*		**Prezzi Massimi 2.004 Euro**
Agrumi - Satsuma	€	0,40
Albicocche	€	0,89
Albicocche precocissime (aurora e similari)	€	1,78
Cedro	€	0,92
Bergamotto	€	0,26
Arance		
Tarocco	€	0,25
Tarocco Gallo	€	0,37
Moro, sanguinello ed altre varietà pigmentate	€	0,19

Segue **FRUTTA** (Euro per chilogrammo)		
Segue **Arance**		
W. Navel	€	0,34
Navel, Navelina e altre bionde precoci	€	0,24
Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	€	0,29
Ciliegie		
Nero I, Dura, Dura della marca, Anellona, Mora di vignola, Ferrovia e similari	€	2,80
Ciliegie in generale	€	2,39
Clementine		
Apirene	€	0,40
Monreal	€	0,17
Clementine in generale	€	0,33
Fichi d'India		
Bastardone	€	0,41
Fichi d'India in generale	€	0,28
Fragole	€	1,74
Fragole (Trento)	€	3,05
Kiwi	€	0,64
Limoni	€	0,24
Limoni (verdelli)	€	0,28
Loti	€	0,38
Mandarini		
Comune	€	0,25
Tardivo	€	0,37
Mandarini in generale	€	0,32
Mandorle in guscio	€	0,80
Pistacchio	€	5,30
Mele		
Fuji, Braeburn, e altre varietà emergenti	€	0,51
Pink lady	€	0,64

Segue **FRUTTA** *(Euro per chilogrammo)*		
Segue **Mele**		
Gruppo Varietà medio tardive		
Renetta,Gala (T. A. A. e Piemonte)	€	0,46
Renetta, Gala altre zone e Annurca	€	0,44
Golden e Stark fino a 350 m slm (Piemonte)		
Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento)	€	0,32
Golden e Stark oltre 350 m slm (Piemonte)		
Golden e Stark oltre 350 m slm (Trento)	€	0,44
Golden Bolzano	€	0,31
Stark Bolzano	€	0,38
Golden e Stark restanti zone	€	0,30
Granny Smith e Imperatore T.A.A	€	0,31
Granny Smith e Imperatore restanti zone	€	0,25
Cooper, Oregon Spur Delicious, Stayman,Florina, Jonagold, Abbondanza e altre varietà medio tardive	€	0,32
Gruppo Varietà precoci		
Ozark Gold, Summerred,Delbarestivale, Elstar, Idared e altre varietà precoci	€	0,32
mele in generale	€	0,35
Nocciole in guscio	€	1,52
Pere		
Gruppo precoci		
Moretini, Guyot, S.Maria, Coscia, Spadona, William, Packam's Triumph, Butirra, Mirandolino,Bella di giugno, Hengland e altre varietà precoci	€	0,44
Gruppo medio tardive		
Abate Fetel, Decana	€	0,54
Kaiser, Conference, Nashi, Passacrassana, Generale Leclerc e altre varietà medio tardive	€	0,48
Pere in generale	€	0,49

Segue **FRUTTA** *(Euro per chilogrammo)*		
Pesche e nettarine		
Pesche gialle precoci	€	0,66
Pesche gialle medie	€	0,63
Pesche gialle tardive	€	0,59
Pesche bianche precoci	€	0,60
Pesche bianche medie	€	0,66
Pesche bianche tardive	€	0,61
Nettarine precoci	€	0,73
Nettarine medie	€	0,68
Nettarine tardive	€	0,61
Susine		
Morettini, Sorriso, Ruth Gerstetter, Florentia e altre varietà Precoci	€	0,93
Gruppo medio tardive:		
Angeleno	€	0,83
Tc Sun, Sun Burst,Tc4, Anna Spath, Sun go, e similari	€	0,88
Bluefre, Gran Prix, Italia, Regina Claudia, Goccia d'oro, California, Black Diamond, Black Star, Black Gold, Stanley, Santa Rosa, president e altre varietà medio tardive	€	0,81
More	€	2,77
Lamponi	€	4,25
Ribes	€	2,40
Mirtillo	€	4,51
Uva da tavola		
Apirene	€	0,96
Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina e altre varietà precoci	€	0,87
Palieri, Italia, La Vallée	€	0,52
Red Globe	€	0,61

OLEAGINOSE *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2.004 Euro**	
Soia	€	23,45
Girasole, Colza	€	23,36

OLIVE *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2.004 Euro**	
Da olio		
Olive da olio centro-sud	€	49,95
Olive Puglia	€	42,47
Olive Calabria	€	39,65
Olive Abruzzo	€	54,28
Olive Sicilia	€	55,26
Olive Umbria-Toscana	€	94,45
Olive Lazio	€	62,95
Olive Liguria	€	98,73
Olive da olio centro-nord	€	86,09
Da mensa	€	119,14

ORTAGGI *(Euro per chilogrammo)*	**Prezzi Massimi 2.004 Euro**	
Carciofi (€/capolino)	€	0,21
Carciofi tipo romaneschi (€/capolino)	€	0,29
Carciofo Spinoso Sardo (€/capolino)	€	0,24
Cipolle	€	0,22
Cocomeri	€	0,21

Segue **ORTAGGI** *(Euro per chilogrammo)*		
Fagiolini piena aria	€	0,86
Fagiolini serra	€	1,80
Melanzane piena aria	€	0,36
Melanzane serra	€	0,78
Meloni	€	0,37
Patate comuni	€	0,17
Patate di primizia	€	0,24
Peperoni piena aria	€	0,52
Peperoni serra	€	0,85
Peperoni quadrato d'Asti e simili	€	0,84
Pomodori da mensa rosso a grappolo	€	0,61
Pomodori da mensa ciliegino	€	1,10
Pomodori da mensa piena aria	€	0,52
Pomodori da mensa serra	€	0,59
Spinaci	€	0,61
Zucchine piena aria	€	0,50
Zucchine serra	€	0,87
Fagioli	€	0,86
Piselli	€	0,77

ORTAGGI DA INDUSTRIA *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2.004 Euro**	
pomodoro da industria allungato	€	10,00
pomodoro da industria tondo	€	8,00
pomodorino da industria	€	16,00
fagioli da industria	€	42,00
piselli da industria	€	25,00
fagiolino da industria	€	24,00

RISONE *(Euro per quintale)*		**Prezzi Massimi 2.004 Euro**
Balilla-Originario	€	27,50
Lido, Rosa M. e sim.	€	28,77
Europa, Loto e sim.	€	28,97
Roma	€	31,98
Arborio	€	33,08
Lungo b (ind.pa.th.)	€	27,75
Ribe e sim.	€	28,81
Carnaroli e sim.	€	37,84
Padano, Argo e sim.	€	34,68
Vialone Nano e sim.	€	44,69
S. Andrea	€	30,18

UVA *(Euro per quintale)*		**Prezzi Massimi 2.004 Euro**
Uva da vino Doc-Docg bianca		
Cartizze	€	328,15
Picolit, uve per Bolgheri, Elba	€	297,18
Ramandolo, Uve per Valdicornia	€	178,13
Moscato d'Asti	€	88,02
Trentino Doc Moscato	€	102,42
Loazzolo	€	445,21
Moscato Oltrepò Pavese	€	41,48
Moscato	€	71,86
Pinot, Chardonnay, Sauvignon e similari	€	71,26

Segue **Uva da vino Doc-Docg bianca** ***(Euro per quintale)***		
Sauvignon Alto adige, Traminer aromatico Trento	€	199,17
Roero Arneis	€	77,24
Cortese di Gavi (escluso Comune di Gavi)	€	71,87
Franciacorta, Trentino Doc Riesling	€	119,12
Gavi di Gavi	€	89,54
Cortese dell'alto Monferrato	€	37,10
Monferrato bianco	€	38,19
Moscato di Scanzo e similari, Ribolla Gialla	€	110,08
Orvieto, Greghetto, Verdicchio	€	46,31
Verduzzo Friulano (Pordenone ed altri), Malvasia di Candia aromatica, Uve per Esino Bianco e similari	€	47,42
Trebbiano Toscano, Malvasia e similari	€	41,40
Trebbiano giallo (uvaggio per Est! Est!! Est!!!, Colli etruschi e similari)	€	37,36
Uve per Velletri, Colli Albani e Colli Lanuvini	€	27,55
Uve Frascati	€	40,89
Chardonnay base spumante Trento Doc e similari	€	134,07
Pinot grigio (Trento, Udine e Gorizia)	€	162,48
Pinot grigio (Piacenza ed altri), Valdadige, Soave classico	€	54,83
Pinot grigio (Veneto, Pordenone ed altri)	€	95,72
Pinot grigio	€	75,27
Malvasia Istriana, Tocai Friulano, Verduzzo friulano,Riesling (Udine e Gorizia)	€	82,79
Malvasia di Castelnuovo don Bosco, Malvasia di Casorzo d'Asti, Riesling oltrepo' pavese e similari	€	48,18
Nosiola	€	87,50
Muller Thurgau, Traminer aromatico (Udine e Gorizia)	€	93,89
Traminer aromatico (Alto Adige e Similari)	€	250,00
Sauvignon (alto adige), Traminer aromatico (Trento)	€	199,17
Tocai italico, Tocai Friulano (Pordenone e similari)	€	52,02

Segue **Uva da vino Doc**		
Uve per Prosecco, Verdiso, San tropè, Montescudaio, Guardistallo	€	88,52
Uve per Soave, per Custoza, Ortrugo	€	36,45
Vernaccia di San Gimignano, Sauvignon trento	€	120,22
Uve per Solopaca e similari	€	26,68
Falanghina	€	54,75
Fiano di Avellino e similari	€	108,00
Greco di tufo	€	132,12
Trebbiano d'Abruzzo, similari	€	28,83
Vermentino DOC	€	68,49
Vermentino DOCG	€	77,65
Uva da vino Doc-Docg nera		
Nebbiolo da Barolo, uve per Doc Bolgheri e similari	€	226,14
Nebbiolo da Barbaresco e similari	€	135,95
Sangiovese per Brunello e similari	€	311,62
Nebbiolo d'Alba e similari (Langhe Nebbiolo, Roero doc ecc.)	€	101,88
Uva per Vino Nobile di Montepulciano e similari	€	201,29
Uva per Chianti Classico, Val di Cornia, Elba e similari	€	210,41
Uva per Chianti	€	110,91
Uva per Chianti sotto-zone	€	141,55
Uve per Recioto, uve per Amarone e similari	€	224,71
Grignolino	€	73,16
Brachetto d'Acqui	€	142,78
Barbera d'Asti	€	71,27
Barbera del Monferrato, Langhe dolcetto	€	56,52
Piemonte Barbera, Uve per Orvieto	€	47,34
Barbera d'Alba	€	84,34
Barbera Oltrepo' Pavese	€	48,59
Barbera	€	66,47

Segue **Uva da vino Doc-Docg nera** *(Euro per quintale)*		
Pelaverga per Colline Saluzzesi e similari	€	99,61
Bonarda Piemonte	€	72,37
Bonarda Oltrepo' Pavese	€	70,89
Bonarda (Colli Piacentini)	€	93,96
Bonarda, Lacrima di morro d'Alba, Rosso conero	€	82,39
Lambrusco, Sangiovese e similari	€	41,20
Uve per Albugnano	€	102,43
Freisa d'Asti e Freisa Monferrato (e similari)	€	74,89
Uve per Ruché di Castagnole Monferrato (e similari)	€	116,25
Uve per Monferrato rosso, Esino rosso e similari	€	52,55
Dolcetto d'Alba e similari (D. di Diano, D. Dogliani, D. delle langhe ecc.)	€	86,68
Schiava Valdadige, Franconia e similari	€	63,99
Schiava Caldaro (Alto Adige)	€	96,67
Montepulciano, Uve per Corbara	€	54,94
Merlot, Pinot nero, uve per Montescudaio, Guardistallo, Valpolicella classico	€	82,18
Pinot nero colli Piacentini, rosso Piceno e similari	€	55,69
Pinot nero b.s Trento Doc e similari (Udine, Gorizia)	€	139,43
Teroldego, Marzemino, Lagrein, Cabernet e similari (Trento, Udine, Gorizia ed altri) Piemonte Brachetto (e similari)	€	122,04
Sagrantino, Pignolo, Uceiut, Tazzelenghe Scoppiettino e similari	€	160,97
Aglianico	€	51,68
Aglianico per Taurasi	€	94,17
Primitivo	€	60,77
Refosco, Freisa, Langhe e similari	€	66,96
Uve per Bardolino	€	65,53
Uve per Solopaca, uve per rosso di Cerignola e similari	€	34,09
Uve per Valpolicella	€	73,85
Cabernet	€	91,57
Cannonau	€	82,73

Segue **Uva da vino Doc-Docg nera** ***(Euro per quintale)***		
Monica	€	50,17
Uve per Cesanese (Frosinone)	€	59,00
Uva da vino IGT bianca		
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon e similari (Trento)	€	84,06
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon (Veneto)	€	46,32
Chardonnay, pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico e similari	€	65,19
Verduzzo, Malvasia	€	31,98
Pinot grigio (Veneto)	€	103,74
Prosecco, Verdiso	€	58,57
Frusinate Passerina igt	€	36,92
Uva da vino IGT nera		
Schiava	€	40,43
Lambrusco Modena	€	31,07
Negroamaro, Malvasia	€	32,65
Merlot, Malbeck	€	39,04
Cabernet, i. Manzoni, Marzemino e similari	€	51,84
Pinot nero	€	54,20
Raboso	€	40,30
Frusinate igt	€	41,32
Uva da vino da tavola		
Bianca	€	23,82
Bianca (Frosinone)	€	33,60
Nera	€	31,71
Nera (Frosinone)	€	41,32
Uva per vini da tavola di pregio		
Bianca	€	33,35
Nera	€	33,35
Uva di Lancellotta (Emilia)	€	49,62

TABACCO *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2.004 Euro**
Flue cured (resa 16%)	€ 66,15
Light air cured (resa 10%)	€ 32,66
Dark air cured (resa 14,5%)	€ 37,91
Fire cured (resa 18,5%)	€ 79,70
Fire cured Kentuky da fascia (resa 18,5%)	€ 88,51
Sun cured (resa 15%)	€ 35,78

VIVAI (Euro per astone)	**Prezzi Massimi 2.004 Euro**
Astoni di piante da frutto	€ 3,00
Astoni di piante di pioppi	€ 2,30
Piantine di olivo	€ 4,00
Vivai di viti:	
barbatelle innestate standard	€ 1,20
barbatelle innestate certificate	€ 1,35
Talee di viti porta innesto	€ 0,16

COLTURE PER LA PRODUZIONE DI SEMI *(Euro per kilogrammo)*	**Prezzi Massimi 2004 Euro**
colture industriali	
bietola zucchero	€ 2,41
colture ortive	
carota std	€ 3,92
carota ibr	€ 11,10

segue **COLTURE PER LA PRODUZIONE DI SEMI** *(Euro per kilogrammo)*		
segue *colture ortive*		
Cavolo std	€	3,17
cavolo ibr.	€	14,49
cetriolo ibr	€	16,15
cetriolo std	€	9,20
cicoria ibr	€	26,27
cicoria std	€	2,49
cipolla std	€	6,30
cipolla ibr.	€	16,89
endivia/scarola	€	3,29
lattuga	€	4,44
pisello	€	0,45
porro ibr	€	20,28
porro std	€	9,00
ravanello ibr	€	5,99
ravanello std	€	1,87
spinacio	€	1,42
zucca	€	4,92
rapa	€	0,91
colture foraggere		
Erba Medica	€	1,50

04A03093

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 febbraio 2004.

Emanazione della «Carta della qualità del servizio pubblico postale».

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente «Principi sulla erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la qualità dei servizi pubblici e le carte dei servizi;

Visti gli articoli 12, comma 1, e 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attuativo della direttiva 97/67/CE riguardante i servizi postali;

Visto il proprio decreto del 27 gennaio 2000, recante «Estensione del servizio di corriere prioritario al traffico internazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2000;

Visto il proprio decreto del 17 aprile 2000, relativo alla «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società per azioni Poste Italiane», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il contratto di programma stipulato con la società Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera *c)* del suo testo;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 «Carta della qualità del servizio pubblico postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2001;

Visto lo schema del nuovo contratto di programma già concordato con la società Poste Italiane ed in fase di approvazione;

Viste le proprie deliberazioni del 15 gennaio 2003, recante «Indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria», e del 19 giugno 2003, recante «Indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario e prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari» pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003;

Visto il documento relativo alla nuova «Carta della qualità del servizio pubblico postale», inviato dalla società per azioni Poste Italiane in data 26 novembre 2003, concernente sia gli standard qualitativi del servizio universale che le procedure dei reclami e conciliative;

Considerato che la predetta Carta risponde ai principi sanciti in materia di servizio postale universale dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e che la stessa è conforme alle norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. È emanata l'allegata «Carta della qualità del servizio pubblico postale», predisposta dalla società per azioni Poste Italiane.

Il presente decreto e la Carta anzidetta saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO

POSTE ITALIANE
CARTA DELLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO PUBBLICO POSTALE

Premessa.

PRINCIPI ISPIRATORI
E OBIETTIVI DELLA CARTA DELLA QUALITÀ

Obiettivi principali della «Carta della Qualità» di Poste Italiane sono:

1) definire per ciascun prodotto e servizio uno o più standard di qualità;

2) impegnarsi a rispettare tali standard sottoposti a verifica attraverso strumenti di misurazione esterni e certificati ove possibile;

3) prevedere la possibilità del rimborso qualora non vengano rispettati gli obiettivi di qualità, tenendo conto della normativa vigente;

4) semplificare le procedure di contatto del cliente con l'azienda;

5) stabilire un rapporto di fiducia con la clientela, basato su un'informazione semplice comprensibile e su impegni precisi;

6) promuovere un rapporto trasparente con le associazioni dei consumatori.

Con questa Carta della Qualità, Poste Italiane mantiene e prosegue gli impegni già assunti relativamente agli obiettivi di:

semplificazione, trasparenza e multimedialità delle informazioni su tutti i prodotti offerti alla clientela;

facilitazione delle opportunità di contatto con l'azienda;

formazione del personale rivolta alla maggiore qualificazione professionale degli operatori;

collaborazione con tutte le associazioni dei consumatori quali rappresentanti degli interessi dei propri clienti e con il loro organismo istituzionale il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

riduzione dei tempi di attesa agli sportelli grazie anche ad una migliore accoglienza, funzionalità e informatizzazione degli uffici postali.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E STANDARD DI QUALITÀ

Per tutti i prodotti presentati nella Carta della Qualità vengono definiti, all'interno delle specifiche sezioni, gli obiettivi relativi ai tempi di consegna. Essendo i processi di lavorazione completamente automatizzati, il rispetto degli obiettivi di qualità è legato alla completezza di indirizzo e di affrancatura, nonché all'esattezza del codice di avviamento postale delle spedizioni.

Non sono ammesse spedizioni dai contenuti potenzialmente dannosi e pericolosi ovvero in contrasto con le disposizioni vigenti.

Relativamente ai prodotti di Corrispondenza l'invio di denaro, preziosi e titoli può avvenire solo con Posta Assicurata, dichiarando il relativo valore.

Relativamente al settore Pacchi l'invio di denaro, preziosi, titoli e armi, può avvenire esclusivamente attraverso i prodotti Pacco Ordinario Assicurato (per spedizioni dirette in Italia), e Pacco Valore (per spedizioni dirette all'estero), dichiarando il relativo valore e, nel caso di spedizione di armi, solo dietro autorizzazione del Ministero degli interni.

RECLAMI E CONCILIAZIONE

Poste Italiane, qualora non riuscisse a rispettare gli obiettivi di qualità dei prodotti contenuti in questa Carta della Qualità vuole comunque introdurre tempi certi, procedure semplici, trasparenti e non onerose per la gestione dei reclami e degli eventuali rimborsi.

In tal senso, si impegna a:

1) trattare il reclamo e comunicarne l'esito al cliente entro quaranta giorni lavorativi (ad eccezione del Pacco Ordinario per l'estero e del Pacco Valore per l'estero per i quali, in base agli accordi internazionali dell'Unione Postale Universale, sono previsti tempi di risposta di sessanta giorni e ad eccezione dei prodotti di corrispondenza diretti all'estero la cui trattazione rispetterà le tempistiche stabilite dagli accordi internazionali vigenti);

2) estendere a tutto il territorio nazionale la procedura di conciliazione per le risoluzioni extragiudiziali delle controversie con la clientela concordata con le associazioni dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 261/1999.

VERIFICA DELLA QUALITÀ

L'Autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni, che si preoccupa di assicurare al cliente un utilizzo trasparente e non discriminatorio dei prodotti di Poste Italiane.

Esso determina, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti - CNCU - i parametri di qualità per quei prodotti cosiddetti «universali», cioè disponibili a tutti in ogni punto del territorio nazionale a prezzi accessibili, adeguandoli a quelli europei e organizzandone il sistema di controllo periodico. Determina inoltre la struttura tariffaria di quei prodotti, accertandosi che la clientela sia puntualmente e correttamente informata sulle loro caratteristiche.

Gli standard qualitativi dei prodotti sono recepiti e contenuti in questa Carta della Qualità. Il controllo di qualità dei prodotti «universali» è svolto dall'Autorità di regolamentazione sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Riguardo al monitoraggio e controllo dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, Poste Italiane informa periodicamente l'Autorità di regolamentazione dei risultati raggiunti.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E STANDARD DI QUALITÀ

POSTA ORDINARIA

Caratteristiche.

Il modo semplice ed economico di spedire corrispondenza fino a 2 kg.

Può essere inviata da qualsiasi luogo d'Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero.

Può essere imbucata in tutte le 70.000 cassette o presso gli uffici postali per invii voluminosi.

Per la puntualità del recapito è necessario rispettare sempre gli orari limite di impostazione affissi sulle cassette e indicare correttamente il Codice di avviamento postale.

Obiettivi di qualità per l'Italia.

2003:

consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 92% degli invii;

consegna in 4 giorni + quello di spedizione nel 97% degli invii[1];

consegna in 5 giorni + quello di spedizione nel 99% degli invii;

2004:

consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 93% degli invii;

consegna in 5 giorni + quello di spedizione nel 99% degli invii;

2005:

consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 94% degli invii;

consegna in 5 giorni + quello di spedizione nel 99% degli invii.

Obiettivo di qualità per l'estero.

Europa[2]:

consegna in 6 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Bacino del Mediterraneo[3]:

consegna in 10 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Nord America e Oceania:

consegna in 14 giorni lavorativi + quello di spedizione nell85% degli invii.

Resto America, Africa, Asia:

consegna in 15/20 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

L'obiettivo di qualità per alcuni Paesi non può essere definito globalmente poiché varia in funzione del mezzo di trasporto utilizzato e della destinazione.

---

[1] Questo obiettivo intermedio non è più previsto per gli anni successivi.

[2] Solo per il 2003.

[3] Solo per il 2003.

Posta Prioritaria

Caratteristiche.

Il modo veloce e semplice di spedire corrispondenza fino a 2 kg.

Può essere inviata da qualsiasi luogo d'Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero.

Può essere imbucata in 3000 cassette «riservate», nelle 70.000 tradizionali o presso gli uffici postali per gli invii voluminosi.

Deve essere sempre affrancata con il francobollo esclusivo di Posta Prioritaria e l'unita etichetta blu (non è ammessa affrancatura con francobolli normali).

Per la puntualità del recapito è necessario rispettare sempre gli orari limite di impostazione affissi sulle cassette e indicare correttamente il Codice di avviamento postale.

Obiettivo di qualità per l'Italia.

2003:

consegna in 1 giorno + quello di spedizione nell'87% degli invii;

consegna in 2 giorni + quello di spedizione nel 98% degli invii[4];

consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 99% degli invii.

2004:

consegna in 1 giorno lavorativo + quello di spedizione nell'87% degli invii;

consegna in 3 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 99% degli invii.

2005:

consegna in 1 giorno lavorativo + quello di spedizione nell'88% degli invii;

consegna in 3 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 99% degli invii.

Obiettivo di qualità per l'estero.

Europa:[5]

consegna in 3 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Bacino del Mediterraneo:

consegna in 4/5 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Nord America:

consegna in 5/6 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Resto America, Asia e Oceania:

consegna in 7/8 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Altri paesi dell'Africa:

consegna in 8/9 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

---

[4] Questo obiettivo intermedio non è più previsto per gli anni successivi.

[5] Per i Paesi dell'U.E. è valido anche l'obiettivo della consegna in 5 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 97% degli invii.

Posta Raccomandata e Assicurata

Caratteristiche e servizi accessori.

Il modo sicuro e certificato di spedire corrispondenza fino a 2 kg.

Può essere inviata da tutti gli uffici postali per qualsiasi località del territorio nazionale ed estero.

Possono essere spediti atti giudiziari in ambito nazionale.

Per una maggiore puntualità del recapito è necessario indicare sempre correttamente il Codice di avviamento postale.

Tracciatura elettronica «Dovequando» (possibilità di avere informazioni, solo per l'Italia, su dove si trova la spedizione, sia telefonicamente - numero 803.160 - che in internet - www.poste.it).

Certificazione della spedizione con valore legale.

Possibilità di contrassegno.

Possibilità di assicurazione con Posta Assicurata Raccomandata. È obbligatoria per la spedizione di preziosi, denaro e titoli, con garanzia di risarcimento pari al valore dichiarato.

Possibilità di avviso di ricevimento ordinario o prioritario (valido solo per l'Italia).

Caratteristiche e servizi accessori dell'Assicurata (oltre quelli di Posta Raccomandata).

Consente di assicurare il prodotto Posta Raccomandata, sia per l'Italia che per l'estero.

È obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli.

Esclusivamente per l'Italia, l'assicurata di valore per lo scaglione più basso non richiede il confezionamento particolare dell'invio. Per tutti gli altri casi sono previsti involucri di sicurezza.

Esclusivamente per gli invii diretti in Italia è possibile assicurarsi contro i rischi di forza maggiore.

Obiettivi di qualità per l'Italia.

2003:

consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 92% degli invii;

consegna in 5 giorni + quello di spedizione nel 99% degli invii.

2004:

consegna in 3 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 92% degli invii;

consegna in 5 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 99% degli invii.

2005:

consegna in 3 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 92,5% degli invii;

consegna in 5 giorni lavorativi + quello di spedizione nel 99% degli invii.

Pacco Ordinario

Caratteristiche e servizi accessori.

Il modo semplice ed economico di spedire pacchi fino a 20 kg.

Può essere inviato da tutti gli uffici postali per qualsiasi località del territorio nazionale.

Per avere informazioni sui Paesi esteri raggiunti e sulle caratteristiche delle spedizioni rivolgetevi all'ufficio postale, contattate il Call Center unico di Poste Italiane al numero telefonico 803.160, o consultate il sito www.poste.it

Recapito a domicilio in tutta Italia (tranne il sabato e i festivi) con firma per accettazione del destinatario.

Per il rispetto degli obiettivi di qualità è necessario indicare con esattezza il Codice di avviamento postale.

Il Pacco Ordinario accettato il sabato sarà inoltrato il lunedì successivo.

Le dimensioni massime di accettazione per il Pacco Ordinario sono: lunghezza cm 100 (105 per quello internazionale); lunghezza + giro massimo nel senso diverso dalla lunghezza cm 200.

Possibilità di spedire pacchi ingombranti.

Possibilità di spedizioni «fermo posta».

Non è ammessa la spedizione di oggetti vietati dalla legge o dannosi per le persone e le cose.

Certificazione della spedizione.

Possibilità di contrassegno rimborsabile attraverso accredito su conto corrente bancoposta o assegno postale. Se il pacco viene ritirato presso l'ufficio postale il rimborso con assegno sarà sostituito da vaglia postale.

Possibilità di avviso di ricevimento con posta ordinaria.

Possibilità di assicurazione. L'assicurazione è obbligatoria per la spedizione di preziosi, denaro, titoli e armi. Le armi sono ammesse solo con autorizzazione del Ministero degli interni e con limitazioni rispetto ai Paesi di destinazione e transito: per maggiori informazioni rivolgetevi all'ufficio postale.

Obiettivo di qualità per l'Italia.

2003:

consegna in 5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione nel 91% degli invii.

2004:

consegna in 5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione nel 92% degli invii.

2005:

consegna in 5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione nel 93% degli invii.

Obiettivi di qualità per l'estero.

GLOBALE.

Paesi europei:

consegna da 10 a 15 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

Paesi extraeuropei:

consegna da 10 a 25 giorni lavorativi + quello di spedizione nell'85% degli invii.

L'obiettivo di qualità per alcuni Paesi non può essere definito globalmente poiché varia in funzione del mezzo di trasporto utilizzato, della destinazione, e dei diversi accordi internazionali.

IN USCITA.

Trasmissione in 4 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione nell'85% degli invii aerei.

IN ENTRATA.

Consegna in 5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) nel 91% degli invii, successivi all'uscita dal centro di scambio internazionale e all'espletamento delle formalità doganali.

RECLAMI

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.

Per tutti i prodotti la presentazione del reclamo può avvenire:

compilando una lettera di reclamo che potete consegnare presso ogni ufficio postale;

scrivendo a casella postale 160 - 06100 Perugia;

contattando il call center unico di Poste Italiane, al numero telefonico 803.160;

inviando una e-mail a info@poste.it oppure compilando e inviando on line la lettera di reclamo accessibile dal sito www.poste.it

I tempi di risposta e le tipologie di rimborsi variano a seconda dei diversi prodotti. In via generale l'azienda si impegna a trattare il reclamo e comunicarne l'esito al cliente entro 40 giorni lavorativi (ad eccezione del Pacco Ordinario per l'estero e del Pacco Valore per l'estero per i quali, in base agli accordi internazionali dell'Unione postale universale, sono previsti tempi di risposta di 60 giorni e ad eccezione dei prodotti di corrispondenza diretti all'estero la cui trattazione rispetterà le tempistiche stabilite dagli accordi internazionali vigenti).

POSTA ORDINARIA E POSTA PRIORITARIA.

Quando presentare il reclamo:

Italia: dal 6º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi:

Europa: dal 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi;

altri Paesi: dal 20º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi.

Le spedizioni estere sono regolate dalla normativa internazionale.

Sei mesi è il tempo massimo concesso per inviare il reclamo all'Amministrazione postale estera: affinché possano essere inoltrati tutti i reclami è quindi consigliato accedere con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza.

Chi può presentare il reclamo:

il mittente o persona delegata dal mittente.

Tipologie di reclami: sono state classificate le maggiori casistiche quali:

ritardo nel recapito;

mancato recapito, manomissione, danneggiamento.

Non sono previsti rimborsi:

l'assenza è giustificata in base a criteri di ragionevolezza. L'eventualità del rimborso è collegata a quei prodotti di cui sia possibile determinare in modo certo i dati relativi alla spedizione, destinazione e consegna.

Poste Italiane si impegna comunque al rispetto degli obiettivi di qualità sopra indicati, che sono in linea con gli obblighi previsti dal vigente Contratto di Programma fra azienda e Ministero delle comunicazioni.

POSTA RACCOMANDATA E ASSICURATA.

Il prodotto è tracciato. Prima del reclamo è possibile informarsi sempre su dove si trova la spedizione telefonando al numero 803.160 o consultando il sito internet di Poste Italiane www.poste.it. (sezione «Dovequando»). Il servizio è attivo solo per l'Italia.

Quando presentare il reclamo:

Italia: dal 6º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi;

Europa: dal 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi;

altri Paesi: dal 20º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi.

Le spedizioni estere sono regolate dalla normativa internazionale.

Sei mesi è il tempo massimo concesso per inviare il reclamo all'Amministrazione postale estera: affinché possano essere inoltrati tutti i reclami è quindi consigliato accedere con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza.

Chi può presentare il reclamo:

il mittente o persona delegata dal mittente.

Tipologie di reclami: sono state classificate le maggiori casistiche quali:

ritardo nel recapito eccedente il 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione;

ritardo nel recapito eccedente il 30º giorno lavorativo successivo alla spedizione;

mancato recapito o danneggiamento totale;

manomissione;

mancato recapito Raccomandata Contrassegno;

mancata riscossione Contrassegno;

mancato o irregolare recapito Avviso di Ricevimento.

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità:

Raccomandata:

Italia:

ritardo nel recapito eccedente il 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione = il costo sostenuto per la spedizione;

ritardo nel recapito eccedente il 30º giorno lavorativo successivo alla spedizione, mancato recapito o danneggiamento totale = € 25,82;

estero:

mancato recapito, manomissione, danneggiamento = DTS 30;

Assicurata:

Italia:

ritardo nel recapito eccedente il 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione = il costo sostenuto per la spedizione eccetto quello di assicurazione;

ritardo nel recapito eccedente il 30º giorno lavorativo successivo alla spedizione = € 25,82, salvo accertamento della perdita o del danneggiamento;

mancato recapito e danneggiamento totale = il valore dichiarato + il costo sostenuto per la spedizione eccetto quello di assicurazione;

danneggiamento parziale = perdita e danneggiamento parziale effettivo entro i limiti del valore dichiarato, deducendo i valori esistenti e non danneggiati. Qualora sia compromesso l'intero uso del prodotto il danneggiamento, anche se parziale, si intende totale;

estero:

mancato recapito, manomissione e danneggiamento totali = il valore dichiarato + il costo sostenuto per la spedizione eccetto quello di assicurazione;

manomissione e danneggiamento parziali = il danneggiamento parziale effettivo entro i limiti del valore dichiarato dedotti i valori esistenti e non danneggiati.

Le spedizioni estere sono regolate dalla normativa internazionale. Per questo motivo è possibile accettare reclami, e attribuire gli eventuali rimborsi, solo per invii spediti dall'Italia verso gli altri Paesi: per i disservizi relativi a Raccomandate provenienti dall'estero la competenza e la trattazione sono riservati allo Stato estero;

modalità e tempi di riscossione del rimborso:

si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale o accredito su conto corrente bancoposta;

la riscossione dell'assegno è possibile presso ogni ufficio postale;

emissione dell'assegno entro 40 giorni dalla comunicazione al cliente dell'esito del reclamo.

PACCO ORDINARIO.

In caso di reclamo con richiesta di rimborso il mittente deve, all'atto della presentazione, allegare copia della ricevuta di spedizione. Qualora il reclamo avvenga telefonicamente o attraverso e-mail, tale documentazione dovrà essere fornita successivamente. Se il pacco ordinario è assicurato occorre allegare anche la documentazione dimostrativa dell'entità del danno subito (fattura, scontrino/ricevuta fiscale o documento equivalente).

Per accordi internazionali esistenti fra le aziende del settore, la presentazione di un reclamo sul pacco ordinario internazionale deve avvenire solo attraverso la presentazione un modulo specifico che potete richiedere negli uffici postali.

Quando presentare il reclamo:

Italia:

in generale: dal 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi;

in caso di reclamo per ritardo oltre il 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione: entro 30 giorni dalla spedizione;

nel caso di danneggiamento di una spedizione Assicurata il reclamo va presentato entro 15 giorni dalla consegna del pacco tenendo a disposizione l'involucro e il suo contenuto;

estero:

Europa: dal 20º giorno lavorativo successivo alla spedizione non oltre i 6 mesi;

altri Paesi: dal 40º giorno lavorativo successivo alla spedizione non oltre i 6 mesi.

Chi può presentare il reclamo:

il mittente o persona delegata dal mittente.

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità:

Italia:

ritardo nel recapito eccedente il 10º giorno lavorativo successivo alla spedizione = il costo della spedizione al netto dei servizi accessori;

ritardo nel recapito eccedente il 30º giorno lavorativo successivo alla spedizione, perdita e danneggiamento anche parziale = € 25,82 + il costo della spedizione;

mancato espletamento del servizio (qualora la spedizione sia tornata al mittente e il servizio non sia stato effettuato senza giustificati motivi) = il costo della spedizione;

estero:

consegna successiva al 60º giorno lavorativo dalla spedizione = il costo della spedizione al netto dei servizi accessori;

mancato recapito e danneggiamento totali = fino a 40 DTS per pacco + 4,50 DTS per ogni Kg di peso lordo + il costo della spedizione;

mancato recapito e danneggiamento parziali = l'effettivo ammontare della perdita o danneggiamento del contenuto entro i limiti degli importi sopra indicati;

mancato espletamento del servizio (qualora la spedizione sia tornata al mittente e il servizio non sia stato effettuato senza giustificati motivi) = il costo della spedizione.

PACCO ORDINARIO ASSICURATO (NAZIONALE).

La polizza di assicurazione copre i rischi relativi al trasporto, dall'accettazione fino alla consegna:

fino a € 1.032,91 con presentazione della documentazione dimostrativa del danno subito (fattura, scontrino/ricevuta fiscale o documento equivalente);

nel caso di danneggiamento il reclamo va presentato entro 15 giorni dalla consegna del pacco tenendo a disposizione l'involucro e il suo contenuto.

PACCO VALORE (INTERNAZIONALE).

Nei Paesi che accettano tale servizio, permette di assicurare il contenuto dei pacchi inviati all'estero per l'effettivo valore del contenuto, nei limiti di valore previsti in Italia e nel Paese di destinazione.

La determinazione del rimborso sul Pacco Valore avviene anche in base alle condizioni regolate dalla Convenzione dell'Unione postale universale:

consegna successiva al 60º giorno lavorativo dalla spedizione = il costo della spedizione al netto dei servizi accessori;

mancato recapito e danneggiamento totali = l'importo del valore massimo assicurabile. Questo valore varia a seconda del Paese di destinazione (il valore massimo assicurabile per ciascun Paese è indicato nel tariffario pacchi internazionali). Il rimborso si intende comunque nei limiti del valore dichiarato più il costo della spedizione, con presentazione della documentazione dimostrativa del danno subito (fattura, scontrino/ricevuta fiscale);

perdita e danneggiamento parziali = l'effettivo valore dichiarato nei limiti del massimale ammesso per il Paese di destinazione con presentazione della documentazione dimostrativa del danno subito (fattura, scontrino/ricevuta fiscale).

Modalità e tempi di emissione del rimborso:

si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale o accredito su conto corrente Bancoposta;

la riscossione dell'assegno postale è possibile presso ogni ufficio postale;

emissione dell'assegno entro 40 giorni dalla comunicazione al cliente dell'esito del reclamo.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Art. 1.

Commissione di Conciliazione

1. Presso ciascuna sede regionale di Poste Italiane viene istituita una commissione di conciliazione, la quale presiede a tutta l'attività prevista e disciplinata dal presente regolamento. La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante di Poste Italiane e da un rappresentante di una fra le associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che hanno aderito all'iniziativa, designato dal cliente.

2. La sede regionale di Poste Italiane fornirà alla commissione il supporto logistico, organizzativo e di segreteria per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente regolamento.

3. Le spese relative al funzionamento delle commissioni sono interamente a carico di Poste Italiane. Ai componenti delle commissioni di conciliazione non è dovuto alcun compenso da parte dei clienti e dell'azienda.

Art. 2.

Accesso alla procedura di conciliazione

1. Il cliente può avere accesso senza alcun onere alla procedura di conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo, abbia ricevuto da parte di Poste Italiane una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta.

2. La domanda di conciliazione dev'essere inviata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo, ovvero, in caso di mancata risposta entro i termini previsti dalla Carta della Qualità, entro ulteriori trenta giorni lavorativi.

3. Il cliente ha la facoltà di avviare la procedura di conciliazione presentando domanda tramite le associazioni aderenti ovvero direttamente presso ogni ufficio postale. In ogni caso alla commissione di conciliazione partecipa il rappresentante dell'associazione designato dal cliente o, in assenza di indicazione, assegnato con criterio turnario.

4. La domanda di conciliazione deve essere presentata dal mittente o da un suo delegato.

Art. 3.

Procedimento di conciliazione

1. La procedura di conciliazione si intende instaurata all'atto in cui all'ufficio comunicazione di Poste Italiane competente per territorio perviene la domanda di conciliazione. Tale domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente regolamento, reperibile presso ogni ufficio postale o presso le sedi delle associazioni oppure reperibile per via telematica nel sito www.poste.it

2. La commissione territorialmente competente è quella della residenza del cliente.

3. L'ufficio comunicazione territoriale iscrive ogni domanda di conciliazione su un apposito registro dei procedimenti di conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo.

4. A seguito della ricezione della domanda, la commissione è tenuta a valutare la ricevibilità della domanda secondo le norme contenute nel presente regolamento e ad iniziare il tentativo di conciliazione della controversia entro sessanta giorni. A tal fine la commissione si riunisce tenendo conto del numero dei casi presentati e secondo la disponibilità dei suoi membri. L'ufficio comunicazione territoriale provvede ad informare anche telefonicamente il cliente della data in cui è prevista la riunione della commissione avente ad oggetto la discussione della controversia.

5. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione il componente della commissione che rappresenta il cliente ha accesso, nei limiti di legge, alla documentazione relativa al caso prospettato. La documentazione ed i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate.

6. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Il cliente ha facoltà di illustrare le sue ragioni alla commissione.

7. Nell'esperire il tentativo di conciliazione i componenti della commissione rappresentano, rispettivamente, Poste Italiane ed il cliente. Acquisito il consenso del cliente sull'ipotesi di conciliazione raggiunta, il procedimento si conclude con la sottoscrizione da parte dei componenti della commissione del verbale di conciliazione, il quale ha efficacia di atto transattivo, che le parti si obbligano ad accettare integralmente. In questo caso la controversia si intende risolta in modo definitivo con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione. L'accordo è immediatamente vincolante tra le parti dal momento della effettiva conoscenza e le stesse parti riconoscono nel contenuto della conciliazione l'espressione della loro concorde volontà contrattuale.

8. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, i componenti della commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo.

9. Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione è fissato in centoventi giorni. Sino a quando è conclusa la procedura di conciliazione sono sospesi i termini di prescrizione.

04A03116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 marzo 2004.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di comuni della provincia di Trento, fissate per il giorno 9 maggio 2004. (Deliberazione n. 42/04/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2004;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali approvato con D.P.G.R. 13 gennaio 1995, n. 1/L, e art. 19, comma 38, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

Vista la delibera n. 79/03/CSP, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

Rilevato che, con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 27/A dei 9 marzo 2004, è stata fissata per il giorno 9 maggio 2004 l'elezione diretta del sindaco e dei consiglio comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garniga Terme, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico e Vallarsa;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garniga Terme, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico e Vallarsa, fissata per il giorno 9 maggio 2004, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 79/03/CSP, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 1, della delibera n. 79/03/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 maggio 2004, salva una eventuale estensione sino al 23 maggio 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 marzo 2004

Il presidente: CHELI

04A03314

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2004.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di comuni della provincia di Trento, fissate per il giorno 9 maggio 2004.

IL PRESIDENTE

la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/A del 13 gennaio 2004, è stata fissata per il giorno 9 maggio 2004 l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garnica Terme, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico e Vallarsa;

b) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

c) visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art. 19, comma 38, della legge della regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garnica Terme, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico e Vallarsa, fissata per il giorno 9 maggio 2004, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 maggio 2004, salva una eventuale estensione sino al 23 maggio 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il presidente: PETRUCCIOLI

04A03315

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 25 marzo 2004, n. **168/*bis*.**

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

In relazione ad alcune interpretazioni erronee della lettera *H)* della circolare n. 168 del 10 novembre 2003, per quanto riguarda le bevande di fantasia, si rende necessario fornire maggiori chiarimenti con esplicito riferimento alle norme comunitarie (da tempo attuate in Italia) in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e in materia di additivi, di cui non si è tenuto evidentemente conto nei giudizi espressi.

Pertanto detta lettera *H)* è sostituita dalla seguente: «Le bevande di fantasia di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere prodotte in conformità alle disposizioni di detto decreto. Conseguentemente possono essere preparate con o senza aggiunta di succo di frutta, in quantità inferiore al 12% e devono essere presentate con denominazione di vendita e modalità tali da non creare confusione con le bevande di cui all'art. 4.

Dette bevande vengono poste in vendita, anche se provenienti da altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 e di quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109».

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A03362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 marzo 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mariano Barresi, Console onorario della Repubblica di Croazia in Napoli.

04A03206

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Albo degli idonei all'esercizio di direttore di parco

Con decreto direttoriale del 9 febbraio 2004, è stato redatto l'elenco dei nominativi iscritti nell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1999, il cui testo integrale è consultabile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo: www.minambiente.it/Sito/settori_azione/snc/Home_snc.asp

04A03016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agro zootecnica itrana - A.Z.I., a r.l.», in Itri

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agro zootecnica itrana - A.Z.I., a r.l.», con sede in Itri (Latina), costituita rogito notaio Aguido Fuccillo di Itri in data 23 marzo 1979, repertorio n. 4574 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire alle direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03207

Proroga del mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato INAL

Con decreto ministeriale 12 marzo 2004 è stato prorogato alla data del 1º marzo 2005 il mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato INAL.

04A03155

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flubios»

Estratto decreto n. 5 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUBIOS, nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 035154018 (in base 10) 11JU32 (in base 32);

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress - Società consortile a r.l., strada comunale Paduni, 240 - c.a.p. 03012 Anagni (Frosinone) (produzione, controllo confezionamento).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata q.b. a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme, riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03100

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Careflu»

Estratto decreto n. 7 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CAREFLU, anche nelle forme e confezioni: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml, «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42 - c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 034795029 (in base 10) 115VJP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 contenitore monodose:

principio attivo: flunisolide 2 mg:

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; sodio citrato bibasico 75 mcg; acido citrico 30 mcg; acqua depurata quanto basta a 2 ml;

confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 034795031 (in base 10) 115VJR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 contenitore:

principio attivo: flunisolide 1 mg:

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; sodio citrato bibasico 75 mcg; acido citrico 30 mcg; acqua depurata quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03099

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actiparina»

Estratto decreto NCR n. 8 del 16 gennaio 2004

Specialità medicinale: ACTIPARINA nelle forme e confezioni:

«2850 U.I. Antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

«3800 U.I. Antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

«5700 U.I. Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

«7600 U.I. Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

«9500 U.I. Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Società Sanwin r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2 - Codice fiscale n. 11388870153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Sanofi Winthrop Industrie nello stabilimento sito in Francia, 1, Rue de L'Abbaye - Notre Dame de Bondeville.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «2850 U.I. Antixa/ 0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034729044 (in base 10), 113V2N (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: nadroparina calcica 2850 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,3 ml; calcio idrossido soluz. o acido cloridrico dil. in quantità compresa tra 5 pH e 7,5 pH.

«3800 U.I. Antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034729057 (in base 10) 113V31 (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: nadroparina calcica 3800 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,4 ml; calcio idrossido soluz. o acido cloridrico dil. in quantità compresa tra 5 pH e 7,5 pH.

«5700 U.I. Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034729069 (in base 10) 113V3F (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: nadroparina calcica 5700 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,6 ml; calcio idrossido soluz. o acido cloridrico dil. in quantità compresa tra 5 pH e 7,5 pH.

«7600 U.I. Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034729071 (in base 10) 113V3H (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotta integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: nadroparina calcica 7600 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,8 ml; calcio idrossido soluz. o acido cloridrico dil. in quantità compresa tra 5 pH e 7,5 pH.

«9500 U.I. Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034729083 (in base 10) 113V3V (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: nadroparina calcica 9500 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml; calcio idrossido soluz. o acido cloridrico dil. in quantità compresa tra 5 pH e 7,5 pH.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche:

profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica;

trattamento delle trombosi venose profonde;

prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi;

trattamento dell'angina instabile e diretta dell'infarto miocardico non - Q.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03104

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sirio»

Estratto decreto n. 9 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SIRIO, nelle forme e confezioni: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse, «25 mg + 100 mg compresse effervescenti 30 compresse, «25 mg + 250 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035625019 (in base 10) 11Z61V (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: melevodopa cloridrato 157 mg; carbidopa idrata 13,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035625021 (in base 10) 11Z61X (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente:

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: melevodopa cloridrato 125,6 mg; carbidopa idrata 27 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «25 mg + 250 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035625033 (in base 10) 11Z629 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: melevodopa cloridrato 314 mg; carbidopa idrata 27 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia del morbo di Parkinson. Il trattamento con «Sirio» è particolarmente indicato nei pazienti con fluttuazioni motorie (acinesie al risveglio, pomeridiane, di fine dose).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03098

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprivan»

Estratto decreto n. 10 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIPRIVAN, anche nelle forme e confezioni: «10 mg/ml emulsione per infusione» 5 flaconi 20 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio-Milano (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza - c.a.p. 20060, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «10 mg/ml emulsione per infusione» 5 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 026114090 (in base 10) 0SWY1B (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classe: A per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Astrazeneca S.p.a., stabilimento sito in Caponago (Milano), via delle Industrie, 3 (tutte);

Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in Svezia - Uppsala Rapsgatan 7 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: propofol 10 mg;

eccipienti: sodio edetato; olio di soia; fosfatide purificato d'uovo; glicerolo; sodio idrossido; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Sedazione di pazienti ventilati in corso di terapia intensiva: per questa indicazione l'uso del prodotto deve essere limitato tassativamente al trattamento di pazienti di età superiore ai 16 anni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03096

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina»

Estratto decreto G. n. 11 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico RANITIDINA nelle forme e confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

«150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

«150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

«300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

«300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra 75 - C.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 07287621002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge ni. 537/1993:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035752017/G (in base 10), 12322K (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 48», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 45 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 23,65 mg; amido di mais 10,3 mg; carbossimetilamido sodico 6,45 mg; magnesio stearato 3,55 mg; silice colloidale anidra 3,55 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E 171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 035752029/G (in base 10), 12322X (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 45 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 23,65 mg; amido di mais 10,3 mg; carbossimetilamido sodico 6,45 mg; magnesio stearato 3,55 mg; silice colloidale anidra 3,55 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film.

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E 171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 035752031/G (in base 10), 12322Z (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 45 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 23,65 mg; amido di mais 10,3 mg; carbossimetilamido sodico 6,45 mg; magnesio stearato 3,55 mg; silice colloidale anidra 3,55 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film.

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 035752043/G (in base 10), 12323C (in base 32);

classe: «A con appilcazione della nota 48», ai sensi dellart. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), Via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film.

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E 171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035752056/G (in base 10), 12323S (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 48», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo);

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film.

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E 171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 035752068/G (in base 10), 123244 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film.

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E 171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 035752070/G (in base 10), 123246 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori: Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte), A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (confezionamento e controllo);

Composizione: compressa dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film:

principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: dati espressi per 1 cpr rivestita/e con film.

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E 171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg;

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 035752082/G (in base 10), 12324L (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 48», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controlli: Weimer Pharma Gmbh, stabilimento sito in Rastatt (Germania), Im Steingerust, 30 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (controllo); Salutas Pharma Gmbh, stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Von-Guericke-Allee 1 (controllo).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: ranitidina cloridrato 56 mg;

eccipienti: sodio idrossido in quantità compresa tra 0,06 mg e 0,12 mg; acqua p.p.i. in quantità compresa tra 4957,88 mg e 4957,94 mg.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del deccreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche (compresse rivestite): ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera postoperatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Soluzione iniettabile (attacchi acuti e riacutizzazioni di): ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera postoperatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03102

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotarem»

Estratto decreto NCR n. 12 del 16 gennaio 2004

Specialità medicinale: DOTAREM nella forma e confezione: «0,5 mmoli/ml (0,27932 g/ml) - Soluzione per infusione» - Siringa preriempita da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede in Roissy CDG Cedex, BP50400 - C.a.p. F95943 Francia.

Produttore: la produzione, il controllo ed il rilascio dei lotti sono effettuati da:

Guerbet nello stabilimento sito in Roissy CDG Cedex, BP50400 - Francia.

La produzione relativamente alla fase di riempimento, il confezionamento e controllo sono effettuati anche da: Federa S.A nello stabilimento sito in Bruxelles, 71 Avenue Jean Jaures.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «0,5 mmoli/ml (0,27932 g/ml) - Soluzione per infusione» - Siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 029724123 (in base 10), 0WC3GV (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo:

dota 20,246 g;

ossido di gadolinio 9,062 g;

eccipienti:

meglumina 9,76 g;

acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 100 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche, case di cura e agli studi specialistici radiologici dotati di apparecchiature RM (risonanza magnetica) (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: agente di contrasto per risonanza magnetica negli adulti e nei bambini.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03103

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dikantal»

Estratto decreto n. 13 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIKANTAL nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6 - C.a.p. 20136, Italia, codice fiscale n. 03481280968.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035557014 (in base 10), 11X3NQ (in base 32).

Classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 6 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Omicron Pharma S.r.l., Nembro (Bergamo), Italia, via R. Follereau (tutte le fasi);

Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., Erba (Como), Italia, via Licinio, 11 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: potassio canrenoato 100 mg.

Eccipienti: sodio bicarbonato 155 mg; lattosio 106 mg; idrossipropilcellulosa 70,5 mg; cellulosa microcristallina 62 mg; talco 14 mg; magnesio stearato 10 mg; silice precipitata 5 mg; polietilenglicole 4000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicazioni terapeutiche: iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipirtensione arteriosa essenziale laddove altre terapie non sono risultate suifficientemente efficaci o tollerate.

Decorrenza efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03097

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina»

Estratto decreto n. 15 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico TERAZOSINA, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse, «5 mg compresse» 14 compresse I, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31 - C.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 035585013/G (in base 10), 11XYZP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Products Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: 1 compressa divisibile:

principio attivo: terazosina cloridrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 127 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; masnesio stearato 1,126 mg;

confezione: «5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 035585025/G (in base 10), 11XZ01 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: A ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001 n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 446, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: 1 compressa divisibile:

principio attivo: terazosina cloridrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 123,39 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg; E 132 0,05 mg; E 132 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per:

il trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da iperplasia prostatica benigna (IPE).

Decorrenza efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento n. 144 del 17 febbraio 2004

Medicinale: ADIUGRIP.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via degli Aldobrandeschi, 15 - Roma.

Variazione A.I.C.: sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sostituzione dell'officina di produzione responsabile del Batch Release (escluso i controlli): da Chiron S.r.l., via Fiorentina, 1 - Siena, a: Chiron S.r.l, Bellaria, Rosia, Sociville (Siena) relativamente alle confezioni sottoelencate:

«sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 034399016/M;

«sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034399028/M.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 216 del 27 febbraio 2004

Specialità medicinale DOLOCYL - 10 compresse laccate 200 mg - A.I.C. n. 025636034.

Società Novartis Consumer Health S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Dolocyl, 10 compresse laccate 200 mg - A.I.C. n. 025636034, prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 27 del 10 febbraio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mionidin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 229 del 27 febbraio 2004

Medicinale: MIONIDIN.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni, 1 - C.a.p. 21040 - Italia - Codice fiscale 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«30 compresse 4 mg» varia a: «4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028019053;

«30 compresse 6 mg» varia a: «6 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028019065;

«15 compresse 2 mg» varia a: «2 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 028019089.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 231 del 27 febbraio 2004

Medicinale: SANDOGLOBULINA.

Titolare A.I.C.: ZLB Bioplasma Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 19 - C.a.p. 20124 - Italia - Codice fiscale 03654150964.

Variazione A.I.C.: 15. modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«1 G/33 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1 g + flacone solvente da 33 ml + set infusionale - A.I.C. n. 025199011;

«3 G/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 3 g + flacone solvente da 100 ml + set infusionale - A.I.C. n. 025199023;

«6 G/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 6 G + flacone solvente da 200 ml + set infusionale - A.I.C. n. 025199035;

«12 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 12 G + flacone solvente da 200 ml + set infusionale - A.I.C. n. 025199047.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 258 del 27 febbraio 2004

Medicinale: SIRDALUD.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1 - C.a.p. 21040 Italia - Codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standards terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«30 compresse 4 mg» varia a: «4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025852029;

«30 compresse 6 mg» varia a: «6 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025852031;

«15 compresse 2 mg» varia a: «2 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 025852056.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03106

Rettifica al decreto n. 562 del 19 novembre 2003, relativo alla specialità medicinale «Piperacillina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 138 del 17 febbraio 2004

Medicinale: PIPERACILLINA.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli, 8 - Codice fiscale 01650760505.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 562 del 19 novembre 2003.

Il decreto n. 562 del 19 novembre 2003 relativo al medicinale oggetto del presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, in merito alla confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 028867012/G, è rettificato come segue:

da: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 28867012;

a: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 028867012/G.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03108

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite de Terra Alta» o «Oli de Terra Alta» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 61 del 10 marzo 2004, la domanda di registrazione quale denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata da: associazione cooperativa agricola d'Arnes, cooperativa agricola i Caixa Rural, cooperativa agricola Sant Isidre, cooperativa agricola de Corbera, cooperativa Celler Cooperatiu Gandesa, cooperativa Agricola Terra Alta, cooperatia Olis La Franja, cooperativa Subirats d'Horta de Sant Joan, sig. Rafael Solé i Urgell, cooperativa agricola i Secciò de Crèdit de Flix, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografi-

che e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli oli extra vergine d'oliva, denominato «Aceite de Terra Alta» o «Oli de Terra Alta».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

04A03156

AGENZIA DEL TERRITORIO

Comunicato concernente i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, del 23 febbraio 2004, relativi a quindici comuni.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento previsti dal comma 2, dell'art. 1, del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a quindici comuni.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso di pubblicazione, la prima tabella contenente coefficienti medi di abbattimento è relativa al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2003.

Tabella dei coefficienti aggregati di abbattimento
di cui al decreto-legge n. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
ANCONA	0,8253
BOLOGNA	0,8388
FIRENZE	0,7608
GENOVA	0,8770
LATINA	0,8274
LIVORNO	0,7963
MILANO	0,8196
NAPOLI	0,7595
PADOVA	0,8639
ROMA	0,7616
SALERNO	0,8401
TORINO	0,9012
VARESE	0,9085
VENEZIA	0,8174
VICENZA	0,8787

04A03363

BANCA D'ITALIA

Riforma del diritto societario. Indicazioni di vigilanza per il settore bancario.

Premessa.

Nel dicembre 2003 la Banca d'Italia ha emanato una comunicazione concernente: *a)* la riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; *b)* i conseguenti interventi di coordinamento dei Testi Unici bancario e della finanza, all'epoca in corso di elaborazione e ora contenuti nel decreto legislativo del 6 febbraio 2004, n. 37 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2004, n. 37). (1)

Con la citata comunicazione le banche sono state invitate a sospendere l'adeguamento degli statuti al nuovo diritto societario, in attesa della definizione della richiamata disciplina di coordinamento dei Testi unici e delle disposizioni di vigilanza volte ad assicurare la conformità degli assetti societari a criteri di sana e prudente gestione.

Alla luce delle riflessioni sin qui condotte, tenendo conto anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 37/2004, si forniscono di seguito prime indicazioni in merito alle iniziative da assumere a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, del nuovo diritto societario.

In particolare, le innovazioni legislative comportano:

modifiche statutarie di adeguamento alle norme civilistiche inderogabili (par. 1);

adempimenti connessi alle norme civilistiche direttamente applicabili salvo espressa deroga statutaria (par. 2);

l'eventuale introduzione in statuto di talune previsioni facoltative consentite da nuove disposizioni del codice civile (par. 3).

Vengono altresì svolte alcune considerazioni sulla disciplina delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari, in relazione all'esclusione di queste dalla riforma del diritto societario ai sensi dell'art. 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile (par. 4).

Indicazioni di tipo prudenziale e/o segnaletico vengono infine fornite in relazione alla nuova disciplina: dell'emissione di obbligazioni e di altri titoli di debito; dei gruppi societari; della responsabilità dell'unico azionista; dei patrimoni destinati; dei requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali (par. 5).

1. Adeguamenti statutari a norme inderogabili.

Le disposizioni transitorie del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo n. 6/2003, all'art. 223-*bis*, commi 2 e 4, prevedono che le deliberazioni di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte entro il 30 settembre 2004 e che, fino a tale data, restano efficaci le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi alle disposizioni inderogabili del richiamato decreto. Per le deliberazioni di adeguamento degli statuti le società possono avvalersi delle riduzioni dei *quorum* assembleari previste dal medesimo art. 223-*bis*.

Al riguardo, si fa presente che le banche, nel rispetto dei predetti termini stabiliti dal codice, dovranno deliberare le modifiche statutarie necessarie a rendere coerente la regolamentazione della società con le disposizioni civilistiche imperative riportate nell'elenco allegato. Ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB, tali modifiche di mero adattamento potranno essere sottoposte alla Banca d'Italia omettendo la fase dell'informativa preventiva prevista dalle relative Istruzioni di vigilanza (Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2). Le ipotesi di adeguamento obbligatorio diverse da quelle indicate nel citato allegato, che si rendano necessarie in relazione all'attuale contenuto degli statuti, dovranno essere sottoposte alla Banca d'Italia secondo la procedura ordinaria stabilita dalle medesime Istruzioni.

(1) Il decreto di coordinamento contiene anche alcuni emendamenti al decreto legislativo n. 6/2003.

2. Adeguamenti statutari in relazione a norme derogabili

Il nuovo diritto societario introduce alcune norme che trovano applicazione se gli statuti non contengono una diversa disciplina o non ne escludono espressamente l'applicabilità.

Con riferimento a tali norme, si fa presente che l'art. 223-*bis* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo n. 37/2004, prevede che le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria, possono essere assunte entro lo stesso termine del 30 settembre 2004 e con i medesimi *quorum* previsti per l'adeguamento degli statuti a disposizioni inderogabili. Fino all'avvenuta adozione della modifica statutaria, e comunque non oltre il 30 settembre p.v., resta in vigore la disciplina statutaria e di legge vigente in materia alla data del 31 dicembre 2003.

In relazione a quanto precede, le banche, entro il predetto termine, dovranno valutare l'opportunità di introdurre negli statuti previsioni volte a escludere che le disposizioni in questione trovino automatica applicazione, modificando la regolamentazione sostanziale della società vigente prima della riforma. Si fa riferimento, in particolare, alle ipotesi di seguito descritte:

Disciplina del controllo contabile (art. 2409-*bis* c.c.). La riforma del diritto societario prevede che lo statuto delle società per azioni, che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio(2) e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, può disporre che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale anziché da un revisore esterno come previsto in via ordinaria dalla norma. Entro il termine del 30 settembre p.v., le banche rientranti nella suddetta categoria di società dovranno valutare con attenzione l'opportunità di introdurre, ove non sia già prevista, una clausola statutaria che affidi al collegio sindacale i compiti di controllo in questione, posto che, in assenza di una clausola siffatta, andrà designato un revisore esterno; si ritiene, in ogni caso, necessario che nello statuto sia indicato il regime di controllo contabile adottato.

Le altre banche, tenute ai sensi del codice civile ad esternalizzare la funzione di controllo contabile, ove non abbiano già adempiuto a tale obbligo, avranno tempo fino al 30 settembre p.v. per adeguare o eliminare eventuali previsioni statutarie difformi; in mancanza di previsioni statutarie in materia, le medesime banche sono tenute a conferire l'incarico al revisore o alla società di revisione esterni secondo le disposizioni del nuovo codice civile.

Diritto di recesso (articolo 2437 c.c.): la riforma del diritto societario amplia le ipotesi in cui il socio può recedere dalla società, ottenendo la liquidazione della propria partecipazione azionaria. In particolare, vengono previste nuove cause di recesso, in parte imperative e in parte derogabili con apposita previsione statutaria, e viene consentito alle società che non ricorrano al mercato del capitale di rischio di introdurre statutariamente ulteriori cause facoltative di recesso.

Al riguardo, si rileva che per il settore bancario l'applicazione di tale norma, che risponde all'esigenza di tutelare gli azionisti di minoranza della società, va contemperata con la necessità di salvaguardare gli interessi dei creditori delle banche e, in particolare, dei depositanti. L'ampliamento delle facoltà di recesso dei soci può, infatti, porsi in contrasto con la sana e prudente gestione, ove ne possano derivare effetti di rilievo sull'entità del patrimonio e incertezze sugli assetti proprietari.

Ne consegue che le banche dovranno attentamente valutare ogni modifica statutaria da cui possa discendere un ampliamento delle facoltà di recesso dei soci per effetto dell'applicazione di previsioni inderogabili del nuovo codice civile.(3)

Con riferimento alle disposizioni derogabili della disciplina civilistica che introducono nuove cause di recesso, si ritiene opportuno che le banche integrino gli statuti con clausole volte a escludere espressamente l'applicabilità delle cause di recesso in questione. Si richiama l'attenzione sull'esigenza che detta integrazione venga effettuata prima del 30 giugno 2004; fino a tale termine, infatti, ai sensi dell'art. 223-*vicies ter* delle disposizioni di attuazione al codice civile, all'esclusione delle cause di recesso previste dalla legge con norma dispositiva non consegue la facoltà dei soci assenti o dissenzienti di recedere dalla società, in deroga a quanto previsto dall'art. 2437, primo comma, lettera *e)*. L'eventuale decisione della banca di non escludere l'applicabilità di dette cause di recesso derogabili dovrà essere specificamente motivata dagli organi aziendali e sottoposta alle valutazioni della Banca d'Italia.

Si precisa, infine, che eventuali clausole volte a introdurre nello statuto ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge saranno riguardate secondo criteri estremamente restrittivi, alla luce dei possibili effetti sulla stabilità e sulla sana e prudente gestione.

Disciplina del diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto (art. 2370 c.c.): la nuova disposizione del codice civile, a differenza di quella previgente, non richiede alcun adempimento formale a carico del socio in vista dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. In particolare, il preventivo deposito delle azioni non è più un obbligo imposto dalla legge per chi voglia partecipare all'assemblea; peraltro, lo statuto della società può richiedere ai soci che intendano intervenire in assemblea detto preventivo adempimento fissandone anche il termine, che non può essere superiore a due giorni per le società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio.

Le banche dovranno assicurare che lo svolgimento delle adunanze assembleari avvenga in modo efficiente ed ordinato; a tal fine andrà valutata l'opportunità di introdurre nello statuto una clausola che, tenendo conto della richiamata disposizione del codice civile, disciplini gli adempimenti richiesti ai soci per l'intervento in assemblea.

Poteri del presidente del consiglio di amministrazione (art. 2381, comma 1, c.c.). La riforma del diritto societario ha precisato che al presidente del consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea o dal consiglio medesimo, sono attribuiti i poteri di convocare il consiglio, fissandone l'ordine del giorno, e di coordinarne i lavori nonché di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; lo statuto può, peraltro, dettare una diversa disciplina.

In proposito, le banche terranno presente che l'attribuzione dei cennati poteri al presidente è funzionale ad assicurare un efficace e ordinato svolgimento dei compiti affidati all'organo amministrativo.

Le modifiche statutarie volte ad affidare il controllo contabile al collegio sindacale, a escludere l'operatività delle cause di recesso derogabili e a prevedere il deposito delle azioni ai fini dell'intervento in assemblea potranno essere sottoposte alla Banca d'italia, ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB, omettendo la fase dell'informativa preventiva prevista dalle relative Istruzioni di vigilanza (Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2).

Le altre modifiche statutarie di cui al presente paragrafo andranno sottoposte alla Banca d'Italia secondo le ordinarie modalità previste dalle vigenti Istruzioni di vigilanza (Titolo III, capitolo 1, sez. II)

3. Modifiche statutarie facoltative

L'ampliamento dell'autonomia statutaria delle società, operata dal nuovo diritto societario, si manifesta anche attraverso l'introduzione di disposizioni che riconoscono ai soci la facoltà di optare liberamente nello statuto tra differenti soluzioni normative.

---

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. La misura rilevante, ai sensi dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice civile, è quella stabilita a norma dell'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Al riguardo, si segnala che la Consob ha di recente modificato il regolamento 11971/1999 relativo agli emittenti, introducendo nuovi parametri che identificano le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cfr. deliberazione n. 14372 del 23 dicembre 2003).

3) si fa riferimento, ad esempio, a clausole relative a un termine di durata della società eccessivamente lungo, che possa far presumere la costituzione della stessa a tempo indeterminato o a modifiche dell'attività della società che possano incidere sull'oggetto sociale, legittimando, in entrambi i casi, il recesso dei soci dissenzienti.

In proposito, si rileva che il decreto legislativo n. 37/2004 dispone (art. 6) che le nuove previsioni del codice civile, in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico (a) nonché di nuove categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari (*b*), non si applicano fino all'adozione delle disposizioni regolamentari di attuazione delle relative norme del TUB e del TUF, modificate o sostituite dal decreto medesimo; tali disposizioni regolamentari dovranno essere rispettivamente emanate entro sei mesi, per le materie di cui alla lettera *a)*, e nove mesi, per quelle di cui alla lettera *b)*; i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di coordinamento (14 febbraio 2004). Ciò posto, si conferma che le banche non potranno, per il momento, apportare modifiche ai propri statuti relativamente ai richiamati argomenti.

In merito ad alcune modifiche statutarie, non riguardanti le suddette materie, che sono state portate all'attenzione della Banca d'Italia in relazione a nuove disposizioni del codice civile si forniscono di seguito prime indicazioni di vigilanza.

Termini per la convocazione dell'assemblea (art. 2364 del codice civile). In base alle nuove previsioni civilistiche, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto, che comunque non può essere superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È ammesso, peraltro, che lo statuto possa prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Al riguardo, si rileva che le vigenti istruzioni di vigilanza sul punto risultano coerenti con le predette disposizioni civilistiche. Si conferma, pertanto, che le banche potranno avvalersi della possibilità di prorogare la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale soltanto qualora sussistano particolari motivazioni legate al consolidamento dei conti di gruppi bancari di elevate dimensioni (cfr. istruzioni di vigilanza titolo III, capitolo 1, sez. II, Allegato A)

Delega di competenze dell'assemblea al consiglio di amministrazione (art. 2365 del codice civile). Ai sensi del nuovo codice civile lo statuto può attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti l'incorporazione di società possedute interamente o al 90%, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In proposito, si osserva che, in linea generale, la predetta soluzione consente di realizzare una notevole semplificazione nell'adozione delle relative delibere, che appare funzionale ad una gestione sociale più efficiente; in particolare, per le richiamate operazioni di incorporazione di società, l'attribuzione del relativo potere al consiglio di amministrazione può rendere più agevoli processi di ristrutturazione di gruppi bancari volti a conseguire livelli più elevati di patrimonializzazione, redditività ed efficienza.

Tutte le modifiche statutarie di tipo facoltativo connesse al nuovo diritto societario dovranno essere sottoposte alla Banca d'Italia ai fini del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 del TUB secondo la procedura ordinaria prevista dalle istruzioni di vigilanza (titolo III, capitolo 1, sez. II). In particolare, le modifiche diverse da quelle sopra indicate, in relazione al loro carattere innovativo, dovranno formare oggetto, indipendentemente dalla materia cui attengono, di una specifica informativa preventiva da rendere con congruo anticipo rispetto alla delibera consiliare di convocazione dell'assemblea per l'approvazione della modifica statutaria stessa. Resta, inoltre, fermo quanto detto sulle cause facoltative di recesso al par. 2.

4. Banche popolari e banche di credito cooperativo.

Come noto, la legge delega (legge n. 366/2001) ha escluso le banche costituite in forma cooperativa dall'applicazione della riforma delle società cooperative «salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina» (art. 5, comma 3). In base alla delega, l'art. 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice ha stabilito che alle BCC e alle popolari «continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001».

Con specifico riferimento alle BCC, la stessa disposizione ha previsto che «le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente». Il decreto legislativo n. 37/2004, aggiungendo all'art. 28 del testo unico bancario il comma 2-*bis*, ha chiarito che, agli effetti fiscali, tale qualificazione ricorre quando siano rispettati i requisiti del nuovo art. 2514 del codice civile nonché i criteri di operatività prevalente con soci stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 TUB.

Ciò posto, il quadro normativo delle banche cooperative risulta di non agevole ricostruzione, avuto presente che il tenore letterale dell'art. 223-*terdecies* potrebbe far ritenere non applicabile a tali banche il nuovo diritto societario, non solo nella parte concernente specificamente la cooperazione (titolo VI) ma anche in quella riguardante la disciplina generale delle società per azioni, riferibile alle società cooperative sulla base dell'apposito rinvio contenuto nel codice civile (cfr. art. 2516 del codice civile nel testo anteriore alla riforma, nonché nuovo art. 2519 del codice civile) . Tale lettura, peraltro, presenta profili di incoerenza con i principi della delega legislativa e potrebbe essere posta in dubbio ove si ritenga che la cennata norma di rinvio faccia riferimento alla disciplina delle società per azioni successiva alla riforma.

In attesa di eventuali interventi di chiarimento normativo — che la Banca d'Italia non mancherà di sollecitare nelle sedi competenti — e avuto presente che l'art. 223-*duodecies* disp. att. trans. fissa al 31 dicembre 2004 il termine per l'adeguamento degli statuti delle società cooperative alle nuove disposizioni inderogabili, si ritiene opportuno che le banche cooperative si astengano, per il momento, dall'effettuare interventi sugli statuti in conseguenza delle nuove previsioni civilistiche.

È invece necessario l'adeguamento delle clausole statutarie a quanto stabilito dal comma 2-*bis* dell'art. 28 TUB ai fini della ricorrenza dei requisiti di mutualità prevalente delle BCC (in particolare, si richiama l'attenzione sulla nuova disposizione contenuta nel richiamato art. 2514, comma 1, lettera *b*, codice civile, in materia di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci); tali modificazioni statutarie potranno essere sottoposte alla Banca d'Italia omettendo l'informativa preventiva prevista dalle Istruzioni di vigilanza (titolo III, capitolo 1, sez. II, par. 2).[4]

In materia di assetti statutari delle BCC, viene in rilievo, altresì, il comma 2-*bis* dell'art. 52 TUB introdotto dal decreto legislativo n. 37/2004, in base al quale lo statuto delle banche della categoria può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale. Tale previsione, da un lato, è coerente con l'orientamento espresso dalla Consob secondo il quale le banche di credito cooperativo non rientrano nella categoria degli emittenti «diffusi» ai sensi dell'art. 116 TUF [5]; dall'altro, potrebbe rafforzare l'ipotesi dell'applicazione alle BCC della nuova disciplina delle s.p.a., sembrando volta ad assicurare l'esclusione di tutte le banche della categoria (anche se tenute a redigere il bilancio consolidato) dall'obbligo di esternalizzare il controllo contabile (articoli 2409-*bis* ss. codice civile.).

In relazione a ciò, tenuto conto che in mancanza di deroga statutaria il nuovo codice civile prevede un generale obbligo di esternalizzazione del controllo contabile (cfr. par. 2), pur avendo presenti le incertezze del quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno che le BCC valutino, fin d'ora, se avvalersi della facoltà di esplicitare in statuto l'attribuzione di detta funzione al collegio sindacale; anche tale intervento statutario potrà essere sottoposto alla Banca d'Italia, ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUE, omettendo la fase dell'informativa preventiva.

5. Altre iniziative connesse alla riforma del diritto societario.

a) Emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari.

La nuova disciplina delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari, improntata ad un ampliamento della possibilità per le società di accedere direttamente al mercato del capitale di debito, assume rilievo per le banche sia dal punto di vista operativo sia a fini prudenziali.

---

(4) Relativamente all'introduzione di previsioni statutarie volte ad attuare il predetto art. 2514, comma 1, lettera *b)*, si rappresenta l'esigenza — date alcune incertezze interpretative — di attenersi strettamente alla lettera della disposizione stessa.

(5) Ai sensi del richiamato regolamento Consob 11971/1999, modificato con delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003, non sono emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico «quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio».

In particolare, il nuovo testo dell'art. 2412 del codice civile, ai commi 1 e 2, prevede che le società per azioni non quotate possono emettere obbligazioni per un ammontare complessivamente non superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite possono essere sottoscritte esclusivamente da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, il nuovo testo dell'art. 2483 del codice civile prevede che i titoli di debito emessi possono essere sottoscritti unicamente da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli stessi, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. (6).

In proposito si osserva, in via preliminare, che la predetta disciplina civilistica pone alcune incertezze applicative; sul punto, la Banca d'Italia non mancherà di richiedere nelle competenti sedi un intervento volto a chiarire la portata della nuova disciplina.

Ciò premesso, si rileva che, nelle richiamate fattispecie, in relazione all'impegno sancito dalle norme civilistiche, le banche continuano a essere esposte al rischio di inadempimento della società emittente anche dopo il trasferimento, a soggetti diversi da investitori professionali, dei titoli emessi in eccesso ai limiti previsti dall'art. 2412 del codice civile; il medesimo rischio permane sulla banca anche in caso di cessione di titoli di debito emessi da una società responsabilità limitata a soggetti diversi da intermediari vigilati ovvero dai soci della stessa società.

Ne consegue che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, l'impegno in parola costituisce un'attività «fuori bilancio» esposta al rischio di credito, secondo quanto previsto dalle istruzioni di vigilanza (titolo IV, cap. 2, sez. II, par. 5); in particolare, l'impegno va ricondotto fra le «garanzie e gli impegni a rischio pieno», per i quali è previsto un fattore di conversione pari al 100 per cento.

Per quanto riguarda le segnalazioni di vigilanza e il bilancio, le banche dovranno rilevare gli impegni in questione tra le garanzie rilasciate. Nella nota integrativa del bilancio andrà inoltre fornita una dettagliata informativa in ordine all'ammontare e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari e di debito emessi in eccesso rispetto ai limiti civilistici, distinguendo tra i titoli detenuti in portafoglio e quelli rivenduti a soggetti diversi dagli investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale ovvero, nel caso di titoli di s.r.l., anche a soggetti diversi dai soci di quest'ultima.

b) Direzione e coordinamento di società.

La riforma del diritto societario introduce nuove disposizioni (articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile) che disciplinano alcuni aspetti del rapporto tra una società e la società o l'ente che esercita sulla medesima un'attività di direzione e coordinamento. Vengono, tra l'altro, regolati le forme di pubblicità della soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento (7) e il regime di responsabilità della società o dell'ente cui fa capo la direzione unitaria.

Ciò posto, si rileva che la disciplina in questione si affianca a quella sul gruppo, contenuta nel testo unico bancario (titolo III, capo II). In particolare, le società facenti parte di un gruppo bancario dovranno effettuare gli adempimenti pubblicitari richiesti da entrambi i corpi normativi, ove ne ricorrano i presupposti.

---

(6) In materia rileva anche il nuovo testo dell'art. 11 TUB — come modificato dal decreto legislativo n. 37/2004 — che, al comma 4-*quinquies*, prevede che, a fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

(7) Ai sensi dell'art. 2497-*bis* la società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza che, al fine di presidiare adeguatamente i rischi legali connessi alle fattispecie di responsabilità disciplinate dalle richiamate disposizioni del codice civile, le società capogruppo di gruppi bancari adottino idonei accorgimenti affinché l'attività di direzione e coordinamento sia improntata a principi di «corretta gestione societaria e imprenditoriale» (cfr. art. 2497 del codice civile), in coerenza con i criteri di equità e ragionevolezza richiesti dalle istruzioni di vigilanza (titolo IV, cap. 11, sez. III, par. 1.1).

c) Responsabilità dell'unico azionista.

La responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni contratte dalla società non è più prevista in via generale (cfr. previgente art. 2362 del codice civile), essendo ora circoscritta alle sole ipotesi in cui le azioni non siano interamente liberate ovvero non sia stato pubblicizzato nei termini e nei modi prescritti il venir meno della pluralità dei soci (nuovo art. 2325 del codice civile); analoga disciplina è dettata per le società responsabilità limitata (art. 2462 del codice civile).

La modifica della disciplina civilistica dell'unico azionista — espressamente richiamata nelle istruzioni di vigilanza in materia di coefficiente di solvibilità e concentrazione dei rischi (Titolo IV, rispettivamente, cap. 2, sez. II, par. 2.2, e cap. 5, sez. III, par. 2) — fa sì che le esposizioni nei confronti di società per azioni e di società a responsabilità limitata, totalitariamente controllate, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni o le quote sono appartenute a una sola persona potranno essere sottoposte alla più favorevole ponderazione eventualmente prevista per l'unico socio solamente al ricorrere dei presupposti di legge per l'illimitata responsabilità di quest'ultimo.

d) Patrimoni destinati.

Il nuovo codice civile introduce nel nostro ordinamento l'istituto del patrimonio destinato nelle forme alternative del «patrimonio destinato» (art. 2447-*bis*, comma 1, lettera *a*) e del «finanziamento destinato» (art. 2447-*bis*, comma 1, lettera *b*).

La costituzione di un patrimonio destinato incide in modo significativo sull'assetto patrimoniale della banca e, atteso il rilievo che il patrimonio assume a fini di vigilanza prudenziale, è necessario che le banche informino preventivamente la Banca d'Italia, nell'ipotesi in cui intendano avviare iniziative della specie.

Si soggiunge che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 37/2004, le banche non potranno comunque prevedere l'emissione di strumenti finanziari connessi a patrimoni destinati fino all'emanazione di specifiche disposizioni attuative o, in mancanza, fino alla scadenza del termine stabilito dalla medesima norma di legge.

e) Requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali.

La disciplina dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali contenuta nel TUB è stata integrata, con il decreto legislativo n. 37/2004, aggiungendovi i requisiti di indipendenza che, in base alla riforma societaria, devono essere posseduti dai sindaci (cfr. art. 2399 del codice civile), oltre che dagli altri soggetti che, nel modello dualistico e in quello monistico, svolgono le medesime funzioni di controllo.

In particolare, l'art. 26 TUB, nella nuova formulazione, prevede che: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano determinati anche i requisiti di indipendenza per gli esponenti (comma 1); il meccanismo di decadenza, già disciplinato nel medesimo articolo con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità, diviene ora applicabile, oltre che nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto ministeriale (comma 2), anche con riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o, eventualmente, dallo statuto della banca (comma 2-*bis*).

Ciò premesso, nei confronti dei sindaci delle banche trovano applicazione, in base al nuovo regime, i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, oltre a quelli che saranno successivamente determinati con apposito decreto ministeriale ex art. 26 TUB.

ALLEGATO (*)

Azioni ordinarie.

Ai sensi dell'art. 2347, comma 1, il rappresentante comune degli azionisti deve essere nominato ai sensi degli articoli 1105 e 1106 cod. civ. Le clausole statutarie difformi devono essere rese coerenti con il nuovo disposto.

Assemblea.

L'art. 2361, comma 2, dispone che l'assunzione di partecipazioni in altre società comportanti assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni di questa deve essere deliberata dall'assemblea; eventuali clausole che attribuiscano all'organo amministrativo tale competenza devono essere modificate.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) non sono più consentite ipotesi di competenza gestionale dell'assemblea su questioni rimesse al suo esame dagli amministratori. Sono inefficaci, e devono essere eliminate, le clausole che — come previsto dalle disposizioni previgenti — consentono agli amministratori di rimettere all'assemblea decisioni attinenti alla gestione della società.

In base a quanto disposto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), devono essere modificate le clausole in contrasto con la previsione secondo cui l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare spetta esclusivamente all'assemblea.

L'art. 2364, comma 2, prevede che il termine massimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria venga indicato in giorni e non più in mesi decorrenti dalla chiusura dell'esercizio. Le clausole statutarie non conformi alle predette disposizioni devono essere modificate.

Secondo quanto previsto dall'art. 2366, comma 4, anche in mancanza delle formalità richieste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Eventuali clausole statutarie difformi dovranno essere adeguate.

L'art. 2367, comma 1, dispone che la convocazione dell'assemblea su iniziativa dei soci può essere richiesta da tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale (un quinto nel vecchio codice), oppure la soglia più bassa definita dallo statuto. Sono illegittime le clausole statutarie che, in contrasto con detta disposizione, prevedono soglie superiori al decimo.

L'art. 2367, comma 3, prevede che la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta o sulla base di progetti degli amministratori. Eventuali clausole contrarie dovranno essere modificate.

Ai sensi dell'art. 2368, comma 3, ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni assembleari, non si computano solo le azioni per le quali il socio si è astenuto per conflitto di interesse nonché quelle per le quali il diritto di voto non poteva essere esercitato.

Ai sensi dell'art. 2369, comma 4, lo statuto può prevedere maggioranze più elevate di quelle di legge anche nelle convocazioni successive alla prima, tranne che per le deliberazioni di approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Le clausole eventualmente contrarie devono essere eliminate.

L'art. 2369, comma 5, richiede per le società «chiuse», anche in seconda convocazione, il quorum di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni assembleari in materia di cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anticipato, proroga della società, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero ed emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351. Eventuali clausole contrarie dovranno essere modificate.

Secondo quanto disposto dall'art. 2369, comma 6, lo statuto può prevedere convocazioni dell'assemblea, successive alla seconda ma le clausole statutarie che le prevedano devono essere conformi a quanto disciplinato nei precedenti commi 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 2, lo statuto delle società aperte non può fissare un termine superiore a due giorni per il deposito delle azioni o della relativa certificazione, quale requisito per la partecipazione all'assemblea; ove lo statuto di detto tipo di società contenga clausole riproduttive del vecchio testo del codice civile, secondo il quale il termine previsto per il deposito era pari a 5 giorni, dovranno provvedere a modificarle.

L'art. 2371, comma 1, specifica i compiti del Presidente dell'assemblea. Eventuali clausole statutarie che gli attribuiscano poteri minori devono essere adeguate.

Ai sensi dell'art. 2374, comma 1, il differimento dell'assemblea su richiesta dei soci che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, può essere disposto fino a cinque giorni, e non più fino a tre come era nella previgente disciplina. Le clausole statutarie che prevedano un termine inferiore a cinque giorni devono essere adeguate al nuovo termine.

Per effetto dell'art. 2375, comma 1, le eventuali clausole statutarie che stabiliscono il contenuto minimo del verbale assembleare devono essere adeguate alla previsione, che introduce quali elementi essenziali dello stesso: la data dell'assemblea, l'elenco dei partecipanti e la quota di ciascuno; la descrizione delle modalità e del risultato delle votazioni; l'identificazione, anche in allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Assemblea straordinaria.

L'art. 2365, comma 1, dispone che l'assemblea straordinaria possa deliberare sulle sole materie espressamente indicate dalla legge, eventuali previsioni statutarie attributive di competenze ulteriori dovranno essere modificate.

L'art. 2368, comma 2, prevede per l'assemblea straordinaria delle società aperte un quorum deliberativo minimo di 2/3 del capitale presente. Devono quindi essere modificate le clausole statutarie che stabiliscono un quorum deliberativo inferiore.

Ai sensi dell'art. 2369, comma 3, per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è stabilito un quorum costitutivo di più di 1/3 del capitale sociale, e un quorum deliberativo di 2/3 del capitale presente in assemblea. Le eventuali clausole statutarie che riproducano il vecchio codice dovrebbero essere adeguate, prevedendo il quorum costitutivo e adeguando quello deliberativo.

L'art. 2369, comma 7, stabilisce che, per le società aperte, l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. Clausole statutarie difformi andranno coerentemente modificate.

Amministratori.

L'art. 2381 disciplina in modo puntuale i rapporti tra Consiglio di Amministrazione e organi delegati. In particolare, il comma 4 include tra le attribuzioni del CdA non delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo, oltre a quelle già previste dalla disciplina previgente, la predisposizione di progetti di fusione (2501-*ter*) e di scissione (2506-*bis*). Infine ai sensi del successivo comma 5, lo statuto deve determinare, in presenza di organi delegati, la periodicità — comunque non superiore a sei mesi - con cui gli stessi devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al CdA e al Collegio sindacale. Le clausole statutarie relative a detti argomenti andranno conseguentemente integrate o modificate.

L'art. 2383, comma 2, prevede che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre «esercizi» e non più «anni» e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Le relative clausole statutarie dovranno essere coerentemente adeguate.

Ai sensi dell'art. 2386, commi 1 e 2, non si può procedere a sostituzione di amministratori per cooptazione quando ne risulti che la maggioranza degli amministratori non siano eletti dall'assemblea. Le clausole statutarie difformi devono, quindi, essere eliminate.

(*) Il presente elenco non ha valore interpretativo delle disposizioni civilistiche richiamate, essendo unicamente volto a dare indicazioni alle banche in ordine alle modifiche che dovranno essere apportate agli statuti.

L'art. 2391 recante la nuova disciplina degli interessi degli amministratori, non prevede più l'obbligo di astensione per gli amministratori in conflitto, che non siano titolari di deleghe, ma l'obbligo di dare notizia del proprio interesse. Devono essere conseguentemente modificate le clausole statutarie in materia.

Sindaci.

L'art. 2400, comma 1, dispone che il periodo di durata dei Sindaci nella carica deve essere indicato in «tre esercizi» anziché in «un triennio» e che essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Ai sensi dell'art. 2408, comma 2, la denuncia dei soci al collegio sindacale comporta obbligo di indagare quando, nelle società aperte, sia fatta da tanti soci che rappresentano 1/50 del capitale sociale. Eventuali clausole che, a tali fini, richiedano percentuali superiori dovranno essere modificate.

L'art. 2409-*bis* prevede che le società aperte e quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato debbano affidare il controllo contabile ad un soggetto esterno alla società stessa, iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Eventuali clausole statutarie che, per le richiamate categorie di società, attribuiscano compiti di controllo contabile al collegio sindacale andranno quindi modificate.

Diritto di recesso.

L'art. 2437-*bis* prevede modalità di esercizio del diritto di recesso più agevoli rispetto a quelle previste dalla previgente disciplina. Le clausole difformi dovranno essere adeguate.

L'art. 2437-*quater* regolamenta il procedimento di liquidazione della quota del socio che esercita il diritto di recesso in modo significativamente diverso dalla previgente disciplina. Eventuali clausole difformi devono essere coerentemente modificate.

04A03117

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato il segretario generale dott. Santo Di Bella conservatore del registro delle imprese a decorrere dal 27 febbraio 2004.

04A03153

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo a marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchio di identificazione dei metalli preziosi, avendo cessato l'attività, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed i relativi punzoni sono stati riconsegnati e/o smarriti:

Denominazione ditta	Sede	N. marchio	Punzoni Riconsegnati	Punzoni Smarriti
Il Mondo di Tamara Zagami Import – Export	Torino	394 TO		1
Adest di Dezani Fabio e C. sas	Torino	215 TO	2	
Les Heures Claires Italia srl	Torino	284 TO	6	2
Lombardi Fratelli di Lombardi Dante snc	Torino	109 TO	6	
Terentin Luciano	Torino	319 TO	2	
Bottega d'arte orafa di Bugni Marisa	Torino	475 TO	2	2
Aurifex snc	Torino	481 TO	1	
Romano Antonio	Torino	352 TO	4	
Zendrini di Ferrero Giuseppina	Torino	366 TO	1	
SJ snc	Torino	514 TO	4	
Gli Ori della Rocca di Rivoira Giusi	Torino	340 TO		2
PG di Mosca Paola	Torino	509 TO	1	1
Proposte di Negro Barbara	Torino	442 TO	1	1

Gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

04A03152

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Procedura di amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'Ente autonomo Teatro comunale di Genova.

Con delibera del 10 febbraio 2004 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, a seguito del decreto del Ministro del lavoro del 3 febbraio 2003 di scioglimento degli organi del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'Ente autonomo Teatro comunale di Genova, ha nominato quale commissario straordinario il dott. Gian Luigi Francardo; quali componenti del comitato di sorveglianza il dott. Ermanno Martinetto, il prof. Gianpaolo Crenca e la dott.ssa Alessandra Morgante.

Nella prima riunione del comitato di sorveglianza, tenutasi a Genova, presso il Teatro Carlo Felice, passo E. Montale n. 4, in data 4 marzo 2004 alle ore 16, è stato eletto presidente del comitato di sorveglianza il dott. Ermanno Martinetto.

04A03154

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Variazione del capitale sociale di Montepaschi Vita S.p.a., in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota del 19 marzo 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria concernente l'aumento del capitale sociale da € 195.000.000 ad € 213.061.200 deliberato dall'assemblea degli azionisti del 26 giugno 2003 a servizio della fusione per incorporazione con la Ticino Vita S.p.a. e sottoscritto in data 31 dicembre 2003 nonché l'ulteriore modifica statutaria deliberata in data 31 dicembre 2003 dal consiglio di amministrazione di Montepaschi Vita S.p.a. concernente l'aumento di capitale sociale da € 213.061.200 ad € 245.000.000 sottoscritto in pari data.

04A03157

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401074/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 3 2 9 *

€ 0,77